

# Città di Benevento

## Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento

N.43

Del 28.04.2016

Oggetto: Riconoscimento legittimità di debiti fuori bilancio( settore servizi al cittadino - risorse umane)

L'anno duemilasedici il giorno 28 del mese di aprile alle ore 19,32 in Benevento, nella consueta Sala delle Adunanze Consiliari di Palazzo Mosti, il Consiglio comunale si è riunito in seduta pubblica.

Presiede il Presidente del Consiglio Dr. Giovanni Izzo.

Risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 19 Consiglieri, assenti n. 14

	P	A			P	A			
<b>PEPE</b>			<b>Fausto</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>MOLINARO</b>	<b>Giuseppe</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>AMBROSONE</b>			<b>Luigi</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ORLANDO</b>	<b>Nazzareno</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>CAPEZZONE</b>			<b>Roberto</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>ORREI</b>	<b>Mario</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CAPUTO</b>			<b>Gennaro</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>PAGLIA</b>	<b>Luca</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>COLLARILE</b>			<b>Leonida</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>PALLADINO</b>	<b>Marcello</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>DE MINICO</b>			<b>Luigi</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PALMIERI</b>	<b>Annachiara</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DE NIGRIS</b>			<b>Luigi</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PASQUARIELLO</b>	<b>Mario</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DE PIERRO</b>			<b>Francesco</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>PICUCCI</b>	<b>Oberdan</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DE RIENZO</b>			<b>Massimo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>POCINO</b>	<b>Francescosaverio</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>FIORE</b>			<b>Pasquale</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>QUARANTIELLO</b>	<b>Giovanni</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>FIORETTI</b>			<b>Floriana</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>TANGA</b>	<b>Sergio</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>INGALDI</b>			<b>Amina</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>TIBALDI</b>	<b>Raffaele</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>IZZO</b>			<b>Giovanni</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>TRUSIO</b>	<b>Luigi</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>LANNI</b>			<b>Nazzareno</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>ZARRO</b>	<b>Giovanni</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>LAURO</b>			<b>Vincenzo</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ZOINO</b>	<b>Francesco</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>MAZZA</b>			<b>Livio</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>ZOINO</b>	<b>Mario</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>MICELI</b>			<b>Angelo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio Uccelletti con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Sono altresì presenti gli Assessori : Del Vecchio, Castiello, Coppola, De Luca, Iadanza, Iele, Lepore, Panunzio, Zolfo.

Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale  
Dr. Claudio Uccelletti

Il Presidente del Consiglio  
Dr. Giovanni Izzo

## Relazione

Premesso :

che l'art.194 del decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale per le seguenti fattispecie:

- a. sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- b. copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzioni o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art.114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d. procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità,
- e. acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2,e 3 dell'art.191 nei limiti degli accertati.

Considerato:

~~che presso il Servizio Personale risultano le partite debitorie, maturate successivamente all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario e riconducibili al citato art.194 lett.a) del D.lgs 267/2000, relative al pagamento di quanto dovuto dal Comune di Benevento ai dipendenti:~~

- 1 . Garofalo Roberto
- 2 . Intorcia Vincenzo
- 3 . Cavuoto Mariagabriella
- 4 . Stanziale Angelo
- 5 . nonché ai sigg.ri: Verdicchio Grazia, quale erede di Frasca Mario ex dipendente dell'Ente , Frasca Alba e Frasca Anna

a seguito di sentenze emesse dal Tribunale di Benevento come da schede allegate;

- che i suddetti debiti fuori bilancio sono stati quantificati e dettagliatamente descritti nelle schede allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- che, nella proposizione delle partite debitorie, questo Servizio ha regolarmente seguito l'iter cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito;

Viste

- la nota 92381 del 29.10.2015 con la quale il Dirigente f.f. Settore Gestione Economica ha restituito le partite debitorie relative ai dipendenti sopracitati dal punto 1 al punto 4, che, essendo le stesse non inserite nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.243 bis del D.lgs n.267/2000, devono seguire l'iter previsto all'art.66 comma 2) del vigente regolamento di contabilità;
- la successiva nota prot 16655 del 22.02.2016 del Dirigente ff Settore Gestione Economica;

Dato atto :

- che l'art.194 del D.lgs n.267/2000 consente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in caso di sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- che per le "sentenze esecutive" (fattispecie di cui all'art.194, comma 1, lett.a del D.lgs 267/2000) il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse;
- che i debiti non sono caduti in prescrizione ai sensi dell'art.2934 e ss. del Codice Civile;

Verificata

- la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui si discorre, ai sensi dell'art.194, primo comma lett.a) del D.lgs n.267/2000;

Rilevato

- che a sensi dell'art.227 del D.lgs. n. 267/2000, si procederà ad inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alle Sezioni Unite della Corte dei Conti;
- 
- ~~che l'art.23 comma 5 della L.289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio posti in essere dalle Amministrazioni Pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti;~~

Tanto premesso, si propone:

- di sottoporre al Consiglio Comunale per il riconoscimento della relativa legittimità, i debiti fuori bilancio distinti per tipologie individuate dall'art.194 del TUEL, di cui all'allegato prospetto riepilogativo, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, maturati alla data di redazione della presente proposta per un importo di Euro 185.840,17 correlati ad atti e fatti di gestione riconducibili al periodo temporale antecedente al Piano di riequilibrio pluriennale presentato, pur se accertati con provvedimento giurisdizionale successivo;
- di stabilire che con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento, sono fatte salve tutte le azioni intraprese e da intraprendere per la riforma dei provvedimenti di condanna e per il recupero delle somme comunque non dovute o per le quali vi siano terzi responsabili e/o debitori solidali;
- di stabilire che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale è sottoposto alla sospensione di cui all'art.21 quater della Legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'art.243 bis del TUEL n.267/2000- ex art.1, comma 714 della Legge 208/2015;
- di stabilire che la copertura prevista per l'importo di Euro 185,840,17 è data, nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell' art.1, comma 714 della Legge 28/12/2015, n.208 comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276:
  - dall'importo di € 17.383.930,15 del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter del TUEL, giusta nota dello stesso Ministero del 13/03/2015 prot. 13646, utilizzato secondo le disposizioni di cui all'art.43 della legge 164/2014;
  - dall'importo di € 3.696.016,79 stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2015, che derivano:
    - per euro 1.069.696,67 da risorse di parte corrente;

- per euro 2.227.678,12 da devoluzioni mutui;
- per euro 398.642,00 da risorse di parte capitale;
- di dare mandato ai competenti Dirigenti di predisporre gli atti finalizzati all'assunzione degli impegni spesa ed alla liquidazione delle somme oggetto di riconoscimento come debiti fuori bilancio;
- di disporre la trasmissione della presente delibera alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002.

Il Dirigente  
Settore Servizi al Cittadino  
Servizio Risorse Umane  
(Avv. Angelo Mancini)

**PARERI SULLA PROPOSTA " Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194 T.U.E.L"**

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs 267/2000 il sottoscritto Dirigente del Servizio Risorse Umane, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li,

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane  
Avv. Angelo Mancini

**Il Dirigente del Settore Finanze**

Visto il D.lgs n.267 del 18.08.200 (TUEL) ed in particolare gli artt.49 e 153, nonché l'art.2( lett.e) del D.P.R. del 31.01.1996 n.194;

Visto l'art.33 del Regolamento di contabilità;

Visto il bilancio di previsione 2016 in esercizio provvisorio;

Letta la proposta di deliberazione e le schede allegate;

per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili, e considerato:

- a. Che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
- b. Che il debito trova copertura sul bilancio corrente come di seguito indicato
- c. Di non aver altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla partita debitoria oggetto del presente atto, fatta salva la responsabilità dei soggetti cui sono riferibili i debiti.

VEDI PARERE  
ALLEGATO

In tali sensi è il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta.

Benevento, li

Il Dirigente del Settore Finanze  
Dott. Emilio Porcaro

	ANNO	CAUSALE	NOME	C.F.	DOCUMENTO	NUM.	DATA	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DA LIQUIDARE
1.	2008	Compenso per lavoro straordinario diurno,notturno e notturno festivo.	Intorcias Vincenzo	NTRVCN57P20A783O	Sentenza	1591	28.11.14	1.320,45	1.320,45
2.	2001/2008	Indennità in funzione risarcitoria per turni esercitati di domenica,giorno di riposo senza concessione di corrispondenti riposi compensativi	Garofalo Roberto	GRFRTR54E07A783I	Sentenza	878	15.4.13	8.178,32	8.178,32
3.	2006/2016	Pagamento in funzione risarcitoria del danno per perdita di chance per mancata attuazione delle progressioni orizzontali	Cavuoto Mariagabriella	CVTMGB65T58A783C	Sentenza	935	12.12.14	5.367,89	5.367,89
4.	2006/2016	Pagamento in funzione risarcitoria del danno per perdita di chance per mancata attuazione delle progressioni orizzontali	Stanziale Angelo	STNNGI62L21I062D	Sentenza	936	12.12.14	5.421,96	5.421,96
5.	1970/1982	Pagamento in funzione risarcitoria del danno patrimoniale e non patrimoniale eredi ex dipendente dell'Ente Frasca Mario	Verdicchio Grazia Frasca Alba e Frasca Anna		Sentenza	1013	42319	165551,55	165551,55
								<b>TOTALE</b>	<b>185.840,17</b>

Il Consiglio comunale

Vista la relazione riportata nelle premesse ed il relativo parere sulla regolarità tecnica della proposta ed il parere di regolarità contabile ( All.1);

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti ( All.2);

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Legge n.174/2012 convertito in legge n.213/2012;

Ritenuto che sussista improrogabilità ed urgenza sia alla luce del quadro normativo vigente sia alla luce delle responsabilità contabili incombenti sul Consiglio e su ogni singolo Consigliere comunale nel caso di ritardo nell'approvazione del deliberato ad assumersi per il maturare di interessi e rivalutazione monetaria ove prevista nei titoli di condanna.

Che sussista improrogabilità ed urgenza alla luce dei principi contabili affermati dal Ministero degli Interni-Osservatorio per la Finanza Enti Locali ed in particolare al Principio n.2 comma 82 che espressamente specifica che vi è urgenza nel dover provvedere all'approvazione dei debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL in tutti i casi, come nel caso in specie, dal decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami ed il maturare di interessi e rivalutazione monetaria;

che il criterio interpretativo è evitare danno all'Ente, danno che deriverebbe da un ritardo nel provvedere, trattandosi di sentenze esecutive, da cui discendono interessi ex lege;

che lo stesso Consiglio di Stato con sentenza n° 3894 del 30/06/2003, su caso specifico, ha affermato che il divieto di cui al comma 5 dell'art.38 TUEL, non può riguardare l'emanazione di provvedimenti imposti per legge ed a contenuto vincolato;

che nel caso in specie il riconoscimento della scheda di debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) TUEL è a contenuto vincolato senza alcuna discrezionalità e vi è l'obbligo di provvedere al fine di evitare danni e responsabilità contabili, provvedendo al relativo riconoscimento senza indugio stante l'urgenza e l'indefferibilità.

Con 16 voti favorevoli e 3 astenuti ( Capezzone, De Pierro, Trusio)  
delibera

di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio, distinti per tipologie individuate ai sensi dell'art. 194 del TUEL n. 267/2000, di cui all'allegato prospetto riepilogativo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, maturati alla data di redazione della presente proposta per un importo di Euro 185.840,17 correlati ad atti e fatti di gestione riconducibili al periodo temporale antecedente al piano di riequilibrio pluriennale presentato, pur se accertati con provvedimento giurisdizionale successivo;

di stabilire che, con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento, sono fatte salve tutte le azioni intraprese o da intraprendere per la riforma del provvedimento di condanna e per il recupero delle somme comunque non dovute o per le quali vi siano terzi responsabili e/o debitori solidali;

di stabilire che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della Legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'art. 243 del TUEL n. 267/2000- ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015;

di stabilire che la copertura prevista per l'importo di Euro 185.840,17 è data nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art.1, comma 714 della legge 28/12/2015 n.208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota 29/02/2016 prot. 19276:

dall'importo di Euro 17.383.930,15 del Fondo di rotazione di cui all'art.243 ter del TUEL, giusta nota dello stesso Ministero del 13/03/2015 prot.13646, utilizzato secondo le disposizioni di cui all'art. 43 della legge 164/2014;

dall'importo di Euro 3.696.016,79 stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di Consiglio comunale n.74 del 30/11/2015, che derivano:

- per euro 1.069.696,67 da risorse di parte corrente;
- per euro 2.227.678,12 da devoluzione mutui;
- per euro 398.642,00 da risorse di parte capitale.

Di dare mandato ai competenti dirigenti di predisporre gli atti finalizzati all'assunzione degli impegni di spesa ed alla liquidazione delle somme oggetto di rinoscimento come debiti fuori bilancio;

Di disporre la trasmissione della presente delibera alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, ai sensi dell'art.23 comma 5 della Legge L.289/2002.

Il tutto, come da fonoregistrazione allegata.

---

All. 1

Visto il D.Lgs. del 18.8.2000, n° 267, (T.U.E.L.) ed in particolare gli artt. 49 e 153, nonché l'art. 2 (lett. e) del D.P.R. del 31.01.1996, n. 194; Visto, inoltre, l'art. 33 del Regolamento di Contabilità; Visto il bilancio di previsione per l'anno 2016 in esercizio provvisorio con gli stanziamenti corrispondenti a quelli approvati con il bilancio di previsione 2015-2017; Letta la proposta di deliberazione, le schede allegare del Dirigente Settore Risorse Umane, come riepilogate negli elenchi allegati;

Per quanto di propria competenza, sulla scorta degli elementi documentali disponibili e considerato:

- che i debiti non hanno avuto copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
- che la partita debitoria da riconoscere viene fatta rientrare nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28/12/2015, n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276, fatte salve le eventuali responsabilità dei soggetti cui è riferibile il debito, sul presupposto che il dirigente competente ratione materiae abbia verificato la correttezza, la regolarità della partita debitoria e gli adempimenti presupposti e consequenziali, ivi compreso il recupero derivante da responsabilità solidali;
- che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento ~~delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more~~ dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015, da parte dei competenti organi;
- che la copertura prevista è data, nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28/12/2015, n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276:
  - dall'importo di € 17.383.930,15 del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter del TUEL, giusta nota dello stesso Ministero del 13/03/2015 prot. 13646, utilizzato secondo le disposizioni di cui all'art.43 della legge 164/2014;
  - dall'importo di € 3.696.016,79 stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2015, che derivano:
    - per euro 1.069.696,67 da risorse di parte corrente;
    - per euro 2.227.678,12 da devoluzioni mutui;
    - per euro 398.642,00 da risorse di parte capitale;

in tali sensi è il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta.

Benevento, Li 15/04/2016

**Il Dirigente reggente**  
**del Settore Gestione economica**  
**Dott. Emilio Porcaro**





CITTA' DI LIVERNO  
 CONSIGLIO COMUNALE  
 Prot. N. 35689 del 19.04.2016

Verbale n. 8 del 15/04/2016

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di aprile, alle ore 10:30:

- Dott. Maurizio Boffa – Presidente;
- Dott. Anello Ambrosio – Componente;
- Dott. Salvatore Esposito – Componente;

revisori dei Conti ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL, nominati con delibera consiglio comunale n.01 del 09/01/2016; si sono recati presso la sede Comunale per esaminare le seguenti richieste di pareri su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194, 1 c., lett. a), ex art. 194, 1 c., lett. e) e ex art. 194, 1 c. lett. d):

➤ di sottoporre al Consiglio Comunale, per il riconoscimento della relativa legittimità, i debiti fuori bilancio, distinti per tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL, di cui agli allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, maturati alla data di redazione della presente proposta come si evince dal seguente prospetto:

settore	importo	lettera e	lettera d	lettera a
opere pubbliche	15.291.106,21	21.152,00	86.429,63	15.183.524,58
avvocatura	753.279,09			753.279,09
avvocatura	166.713,01			166.713,01
avvocatura	122.286,45	122.286,45		0,00
avvocatura	38.930,84	38.930,84		0,00
servizio al cittadino	185.840,17	3.321,45		182.518,72
attività produttive	219.373,17			219.373,17
beni culturali	2.062,98			2.062,98
beni culturali	2.281,36			2.281,36
beni culturali	15.553,60			15.553,60
beni culturali	24.106,70			24.106,70
gest.economica	970.478,94			970.478,94
	1.366.150,43			1.366.150,43
<b>totale</b>	<b>19.158.162,95</b>	<b>185.690,74</b>	<b>86.429,63</b>	<b>18.886.042,58</b>

correlati ad atti e fatti di gestione riconducibili al periodo temporale antecedente al Piano di riequilibrio pluriennale presentato, pur se accertati, con provvedimento giurisdizionale successivo;

- di stabilire che con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento, sono fatte salve tutte le azioni intraprese o da intraprendere per la riforma dei provvedimenti di condanna e per il recupero delle somme comunque non dovute o per le quali vi siano terzi responsabili e/o debitori solidali;
- di stabilire che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015;

- di stabilire che la copertura prevista per l'importo di € 19.162.841,75 è data, nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28/12/2015, n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276:
  - dall'importo di € 17.383.930,15 del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter del TUEL, giusta nota dello stesso Ministero del 13/03/2015 prot. 13646, utilizzato secondo le disposizioni di cui all'art. 43 della legge 164/2014;
  - dall'importo di € 3.696.016,79 stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2015, che derivano:
    - per euro 1.069.696,67 da risorse di parte corrente;
    - per euro 2.227.678,12 da devoluzioni mutui;
    - per euro 398.642,00 da risorse di parte capitale;
- di dare mandato ai competenti Dirigenti di predisporre gli atti finalizzati all'assunzione degli impegni spesa ed alla liquidazione delle somme oggetto di riconoscimento come debiti fuori bilancio;
- di disporre la trasmissione della presente delibera alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002.

Il Collegio dei Revisori

VISTO

- l'art. 194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- l'art. 239 primo comma lett. b) n.6 del Tuel il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- il Regolamento di contabilità;
- che alla data odierna l'Ente si trova in esercizio provvisorio, non essendo stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio 2016;

VISTO ANCHE

- la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. a) del d.lgs. 267/2000;
- che nel testo delle predette proposte si rileva che i debiti fuori bilancio potranno trovare integrale copertura, in caso di approvazione del piano di riequilibrio rimodulato, alla luce dei sopracitati debiti rideterminati, mediante accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243 - ter del TUEL;

CONSIDERATO

- I pareri di regolarità tecnica favorevole rilasciati dai funzionari addetti;
- I pareri di regolarità contabile favorevole rilasciati dal Dirigente dei Servizi Finanziari;
- che il Collegio, vista la mole delle sentenze rientranti nella proposta ed i tempi ridottissimi a disposizione per esprimere il dovuto parere ha proceduto ad un'analisi completa delle schede relative redatte dai funzionari preposti e ad un esame a campione delle singole sentenze;
- l'attestazione rilasciata dall'Ufficio Avvocatura di cui al prot. 34962 del 14 aprile 2016;
- la nota della Corte dei Conti del 29/02/2016 prot. 19276;

- le attestazioni dei dirigenti competenti;

IL COLLEGIO DEI REVISORI  
ESPRIME

parere favorevole al riconoscimento, ed al relativo finanziamento, dei debiti fuori bilancio rientranti esclusivamente nella fattispecie prevista dall'art. 194, primo comma, lett. a) relative a sentenze notificate successivamente al 29/08/2014 e lett. d) del dlgs. 267/2000 riguardanti espropri per pubblica utilità. Per quanto riguarda i debiti rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 194, primo comma, lett. e) del dlgs. 267/2000 si evidenzia che l'Ente essendo in esercizio provvisorio non può provvedere al riconoscimento di tali debiti fuori bilancio in quanto il Digs 10/08/2014 che sostituisce l'art. 163 del TUEL prevede che nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. L'art. 194 del TUEL infatti contiene l'elencazione delle fattispecie debitorie che possono essere riconosciute. Al sensi della citata disposizione sono riconoscibili debiti relativi a: sentenze esecutive lettera a); coperture di disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni lettera b); ricapitalizzazione di società di capitali lettera c); procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità; acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi dei primi tre commi dell'art. 191 del TUEL nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'Ente. La Giurisprudenza della Corte dei Conti ha più volte messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art. 194 del TUEL. Infatti, mentre nel caso di sentenze di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicato dal provvedimento dell'Autorità Giudiziarica, negli altri casi descritti dall'art. 194 del TUEL l'Organo Consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale che ad esempio riguardo alla lettera e), concerne l'accertamento dell'utilità e dell'arricchimento derivanti dalla fornitura effettuata in violazione delle procedure di spesa, trattandosi in questo caso di spese di cui alla lettera e) e trovandosi l'Ente in esercizio provvisorio senza l'esistenza del bilancio di previsione inteso come strumento autorizzatorio per le spese di gestione, si ribadisce l'orientamento di questo Collegio di non esprimere parere favorevole al riconoscimento dei debiti di cui alla fattispecie prevista dall'art. 194, primo comma, lett. e) del dlgs. 267/2000, rinviando l'esame di questa fattispecie di debiti successivamente all'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio 2016, fermo restando l'autonomia decisionale del Consiglio Comunale a cui spetta la competenza esclusiva in merito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Il Collegio invita l'Ente, qualora non sia stato già fatto, affinché vengano compiute tutte le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa.

Infine il Collegio dei Revisori segnala che ai sensi dell'art. 227 TUEL le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse alla Sezione Enti locali della Corte dei Conti;


La riunione si è conclusa regolarmente alle ore 16:15

del che è verbale che sarà trasmesso.

Dott. Maurizio Boffa - Presidente;

Dott. Anello Ambrosio - Componente;

Dott. Salvatore Esposito - Componente.



# Città di Benevento

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO RISORSE UMANE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. \_\_\_\_\_

Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SETTORE: SETTORE SERVIZI AL CITTADINO RISORSE UMANE -

SERVIZIO: RISORSE UMANE -

FASC.

~~Il sottoscritto dirigente Avv.to Angelo Mancini, per quanto di propria competenza, attesta~~  
quanto segue:

Generalità identificative del creditore: **Verdicchio Grazia, quale erede di Frasca Mario ex dipendente dell'Ente, Frasca Alba e Frasca Anna.**

Erede **Verdicchio Grazia**, Residente in **BENEVENTO** in viale **Mellusi n. 81 -**

**Frasca Alba e Frasca Anna**

Oggetto della spesa: **Pagamento in favore di:**

1. **Verdicchio Grazia, a titolo di risarcimento danno patrimoniale e danno non patrimoniale per una somma pari ad € 66.955,05 (Interessi 81,99)**
2. ~~**Frasca Alba a titolo di risarcimento danno non patrimoniale per una somma pari ad € 49.197,00 (Interessi 60,25)**~~
3. **Frasca Anna a titolo di risarcimento danno non patrimoniale per una somma pari ad € 49.197,00 (Interessi 60,25).**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati):

1. **Sentenza Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro Verdicchio Grazia, Frasca Alba e Frasca Anna RG N. 2874/2008 - N. 1013/2015. -**
2. Epoca della prestazione (ex dipendente Frasca Mario): **Periodo 01/09/1970 - 31/12/1982**

IMPORTO LORDO: Euro **165.349,05** Euro \_\_\_\_\_ per I.V.A ed Euro \_\_\_\_\_ per C.P.A. \_\_\_\_\_

INTERESSI: € **202,50**

**TOTALE CREDITO EURO 165.551,55**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

( ) 1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico:

( ) 2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

( ) 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

( ) 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:

(X) a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

( ) b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

( ) c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

( ) d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

( ) e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

(X) 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;

(X) 6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

**NOTE:**

Benevento, 07/04/2016

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO RISORSE UMANE  
Avv.to Angelo Mancini

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

( ) a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;

( ) b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento,

IL DIRIGENTE

Citta' di Benevento  
Prot. 2015/0104080 Ingresso  
del 01/12/2015  
Mitt.:UFFICIALE GIUDIZIARIO DI I



REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI BENEVENTO

019214

30 NOV 2015



Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Iliaria Cassinari, all'udienza dell'11 novembre 2015 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2874 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2008, avente ad oggetto: equo indennizzo e risarcimento del danno

TRA

<sup>3</sup>  
**VERDICCHIO Grazia, FRASCA Alba e FRASCA Anna, in proprio e in qualità di eredi di Frasca Mario**, rappresentate e difese giusta procura a margine del ricorso dall'avv. L. Signoriello, presso il cui studio in Benevento, via Perasso 14, sono elettivamente domiciliate

RICORRENTI

E

- 1 **ASL BN 1**, in persona del Direttore generale p.t., e **GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA USL N. 5 DELLA CAMPANIA**, in persona del legale rapp.te p.t., entrambe rappresentate e difese come in atti dall'avv. M. C. Pietrantonio, presso il cui studio in Benevento, via F. Flora 24, sono elettivamente domiciliate;
- 2 **NAVALE ASSICURAZIONI S.P.A.**, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. M. Collarile, presso il cui studio in Benevento, via Calandra 31, è elettivamente domiciliata;
- 3 **UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.**, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. B. Camilleri, presso il cui studio in Benevento, viale degli Atlantici 4, è elettivamente domiciliata;

RESISTENTI

- 4 **COMUNE DI BENEVENTO**, in persona del Sindaco p.t.

RESISTENTE CONTUMACE

**CONCLUSIONI:** come in atti e verbali di causa

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 13 giugno 2008 le ricorrenti in epigrafe esponevano che Mario Frasca, rispettivamente loro marito e padre, in data 26.09.2002 avendo



scoperto di essere affetto da un tumore maligno epiteliale, aveva inoltrato all'ASL BN1, presso la quale aveva lavorato con la qualifica di operatore tecnico, istanza per il riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio e per la liquidazione del relativo indennizzo, ma l'ASL aveva respinto la richiesta visto il parere negativo del Comitato di verifica di Roma che a causa della patologia diagnosticata - carcinoma anaplastico infiltrante anse ileali e massivamente il mesentere - Mario Frasca era deceduto l'8.12.2002; che il Frasca, assunto dapprima dal Comune di Benevento e poi transitato all'USL n. 5 e infine all'ASL di Benevento, era stato addetto alla potabilizzazione delle acque dal 1970, data di assunzione, fino agli anni '90, quando veniva impiegato dal Laboratorio igiene e profilassi per il prelievo di campioni d'acqua da fogne e depuratori, che nel periodo estivo degli anni 1990-93 si era occupato anche di disinfestazione e che aveva eseguito derattizzazioni; che nello svolgimento di tali mansioni veniva costantemente a contatto con sostanze cancerogene quali ammoniaca, cloro, prodotti derattizzanti, disinfestanti e disinfettanti, senza che l'ASL predisponesse le necessarie cautele; che il processo civile che avevano intrapreso si era concluso con una pronuncia di incompetenza per materia del giudice adito.

Tanto premesso chiedevano, previo accertamento della dipendenza del decesso da causa di servizio, il riconoscimento del diritto del loro dante causa di percepire la pensione privilegiata e l'equo indennizzo e la condanna dell'ASL resistente al pagamento del relativo importo, nonché al risarcimento del danno patrimoniale e biologico-loro pervenuto iure hereditario e del danno non patrimoniale da loro stesse patiti; chiedevano inoltre che la somma fosse suddivisa fra loro tenendo conto della rinuncia all'eredità delle figlie nei confronti della madre; il tutto con vittoria delle spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.

Si costituiva in giudizio l'ASL Bn, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito rispetto alla domanda di pensione privilegiata e contestando sotto vari profili la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Evidenziava, in particolare, la carenza di legittimazione attiva in capo ad Alba e Anna Frasca e, nel merito, la correttezza del proprio operato e la non riconducibilità delle patologie contratte dal Frasca all'attività prestata alle sue dipendenze dal 1995 in avanti. Chiedeva inoltre l'autorizzazione alla chiamata in causa del Comune di Benevento e della Gestione liquidatoria dell'ex USL 5 di Benevento, nonché della Navale Assicurazioni s.p.a., con la quale aveva stipulato una polizza per le ipotesi di responsabilità civile nei confronti dei terzi e dei prestatori di lavoro.



Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Gestione liquidatoria dell'ex USL n. 5, evidenziando che nel periodo alle sue dipendenze (1983/1994) il ricorrente non aveva svolto attività potenzialmente idonee a generare una patologia neoplastica e che aveva adottato tutte le cautele necessarie; chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzata alla chiamata in causa della Unipol Assicurazioni, con cui aveva stipulato una polizza per responsabilità civile.

Si costituivano in giudizio anche la Unipol e la Navale Assicurazioni, eccependo l'inoperatività nel caso di specie delle polizze stipulate, rispettivamente, dalla ex USL e dall'ASL, essendo tenuti al pagamento l'INAIL o la stessa amministrazione, e chiedendo il rigetto di ogni domanda nei propri confronti.

Non si costituiva, invece, il Comune di Benevento, del quale veniva dichiarata la contumacia.

Con dispositivo di sentenza non definitiva pronunciato all'udienza del 15.10.2009, il precedente magistrato assegnatario del fascicolo dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di riconoscimento della pensione privilegiata, disponendo contestualmente l'ammissione dei mezzi istruttori in relazione alle altre domande.

Successivamente, espletata la prova testimoniale e disposta una prima CTU medico-legale, poi rinnovata per ragioni procedurali, la causa veniva rinviata per la discussione e, all'odierna udienza, discussa e decisa all'esito della camera di consiglio mediante sentenza con motivazione contestuale.

Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. Il ricorso, infatti, contiene tutti gli elementi indispensabili per delineare la materia del contendere, ed emergono con chiarezza sia le pretese delle ricorrenti sia i fatti e le ragioni su cui esse si basano.

Sempre in via preliminare, in ordine all'eccezione di improcedibilità della domanda per difetto di corrispondenza fra il contenuto del ricorso e quello dell'istanza di tentativo di conciliazione, in cui non sarebbe stata compresa la domanda di equo indennizzo, va evidenziato che con l'istanza dell'1.10.2007 le eredi Frasca facevano riferimento non soltanto alla richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti, ma anche all'impugnazione del mancato riconoscimento della causa di servizio, riconoscimento funzionale proprio alla liquidazione dell'equo indennizzo. Pertanto, anche alla luce dell'evoluzione del quadro normativo e alla sopravvenuta facoltatività del tentativo di conciliazione, l'eccezione di improcedibilità deve essere superata.





Nel merito, le ricorrenti hanno chiesto innanzitutto il riconoscimento della dipendenza della patologia contratta da Frasca Mario da causa di servizio, con conseguente condanna dell'ASL al pagamento dell'equo indennizzo.

Quanto all'eccezione sollevata da Unipol, va rilevato che i presupposti per il riconoscimento della causa di servizio e dell'origine professionale della malattia sono sostanzialmente coincidenti e storicamente, fino alle modifiche introdotte nel 2011 (e anche successivamente per i dipendenti pubblici appartenenti ai comparti difesa e sicurezza), la domanda di equo indennizzo a seguito del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio si è configurata come alternativa alla richiesta di prestazioni INAIL per malattia professionale per i soggetti non iscritti all'assicurazione obbligatoria. Le due prestazioni rappresentano infatti modalità alternative di indennizzo del medesimo danno, fra loro non cumulabili in quanto - pur avendo l'equo indennizzo e la rendita per malattia professionale di cui al DPR n. 1124/65 finalità differenti (il primo è diretto a indennizzare la perdita dell'integrità fisica, la seconda la perdita della capacità lavorativa) - non è consentito che a causa di un medesimo fatto l'interessato possa percepire più provvidenze (v. C.d.S., Sez. V, 24 agosto 2007, n. 4487; Cass. Civ., Sez. lav., 1 settembre 2003, n. 12754). Ne consegue, poiché il fatto genetico è il medesimo, che non può configurarsi una competenza esclusiva dell'INAIL a indennizzare la malattia professionale, che sul piano fattuale non si distingue da quella dipendente da causa di servizio. La domanda di equo indennizzo per la patologia lamentata dal Frasca è stata dunque correttamente avanzata nei confronti dell'amministrazione di appartenenza.

Mario Frasca fu assunto presso il Comune di Benevento con decorrenza 1.09.1970 con qualifica di operaio cloratore, e prestò servizio per tale ente fino al 31.12.1982. Con decorrenza 1.01.1983 transitò nei ruoli dell'USL 5 di Benevento, venendo inquadrato con la qualifica di operatore tecnico. Successivamente, confluita l'ex USL nell'ASL Bn 1, a decorrere dall'1.01.1995 il Frasca prestò servizio presso il Servizio Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione, con inquadramento nel ruolo tecnico e profilo professionale di operatore tecnico, cat. B, fascia B2.

La sussistenza di tali rapporti di lavoro risulta dall'attestazione di servizio rilasciata dall'ASL Bn in data 10.10.2002 a firma del dirigente responsabile dell'A.F. Personale dell'ASL Bn e dagli esemplari di buste paga allegati al fascicolo di parte ricorrente, ed è comunque pacifica fra le parti.

In concreto, dal 1970 al 1997 il Frasca avrebbe svolto, per i vari datori di lavoro susseguitisi nel tempo, mansioni di operaio addetto alla potabilizzazione delle acque;

causa  
servizio  
o  
malattia  
prof.

COMUNE DI BENEVENTO



dal 1997 in avanti, quale dipendente dell'ASL Bn, veniva invece impiegato dal Laboratorio Igiene e Profilassi (LIP) per il prelievo di campioni d'acqua da fogne e depuratori. Avrebbe eseguito anche derattizzazioni e, nel periodo estivo 1990-93, si sarebbe occupato di disinfestazioni per circa due mesi l'anno. Nell'ambito di tali attività sarebbe venuto a contatto con sostanze cancerogene (ammoniaca, cloro gassoso e ipoclorito di sodio per la potabilizzazione delle acque, prodotti derattizzanti quali Tayrat, Ratona, Zatox, disinfestanti come Alkinform, contenente formaldeide, Cresol DDT, disinfettanti come creolina, cloruro di calcio, formalina, nonché, al fine di verificare la presenza di cloro nelle acque, O-toluidina). Tutte queste attività sarebbero state svolte senza la fornitura di adeguate protezioni da parte dei datori di lavoro, e in particolare senza maschere di protezione, sicché gli operai erano costretti ad applicare un fazzoletto bagnato sul viso, gli acquedotti dove si effettuavano gli interventi di potabilizzazione e i prelievi erano privi di impianti di aerazione e per le derattizzazioni si adoperava un veicolo vetusto dove gli operatori viaggiavano insieme ai sacchi del materiale disinfestante. In seguito all'esposizione trentennale a sostanze dannose il Frasca avrebbe quindi contratto la patologia neoplastica che lo condusse al decesso in data 8 dicembre 2002.

90  
93

Va a questo punto ricordato che, ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo, tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni deve sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti un'eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto e ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004, Sez. L, Sentenza n. 15080 del 26/06/2009).

Le informazioni raccolte nel corso dell'istruttoria svolta consentono di ritenere dimostrato lo svolgimento delle mansioni inerenti la potabilizzazione e la campionatura delle acque, con le modalità di cui al ricorso.



I testi escussi, della cui credibilità non vi è ragione di dubitare, in quanto rendevano dichiarazioni lineari e coerenti, sufficientemente precise tenuto conto anche del tempo trascorso dall'epoca dei fatti, confermavano, in relazione ai diversi periodi lavorativi e ciascuno per quanto a sua conoscenza, l'espletamento, da parte del Frasca, di compiti di potabilizzazione delle acque (attività di competenza del Comune prima, dell'USL/ASL poi) con l'immissione di cloro gassoso in bombole e ipoclorito di sodio (nel periodo 1970-1997), nonché compiti (fino al 1997) di campionatura e analisi *in loco* del cloro residuo nelle acque pubbliche usando ortotoluidina come reagente. Successivamente, il ricorrente si era invece occupato soltanto della campionatura delle acque, che venivano poi analizzate in laboratorio. Quanto alle ulteriori attività di derattizzazione e disinfestazione, i testi ne riferivano per lo più *de relato* da parte del Frasca stesso; il teste Mainolfi, però, confermava che il Frasca portava per l'analisi anche campioni dei materiali usati in tali attività, e la circostanza trova un riscontro documentale indiretto nelle buste paga dell'USL da cui si evince l'effettuazione, da parte del Frasca, di straordinario notturno (il teste chiariva infatti che le disinfezioni e disinfestazioni si svolgevano di notte e la mattina il Frasca portava i campioni).

Procedendo in ordine cronologico si richiamano, innanzitutto, le dichiarazioni del teste Pastore Agostino, che aveva conosciuto il Frasca nel 1970, quando era anche lui in servizio presso le centrali di sollevamento dell'acquedotto e il Frasca era stato assunto dal Comune, e poteva riferire per gli anni fino al 1985, quando era stato trasferito al settore Pubblica illuminazione. Il teste confermava che, nel periodo in cui avevano lavorato insieme, il Frasca espletava compiti di potabilizzazione delle acque, per cui si usava ipoclorito di sodio, controllando e sostituendo le bombole di cloro allo stato gassoso, e di verifica dei livelli di cloro nell'acqua mediante O-toluidina; ciò presso le tre centrali di sollevamento e il serbatoio di Benevento. Precisava che l'acquedotto all'epoca non era munito di impianti di aerazione, e che non venivano fornite mascherine, guanti od occhiali di protezione, sicché quando vi erano perdite di cloro gassoso dalle bombole gli operai si proteggevano mettendosi un fazzoletto bagnato davanti alla bocca. Confermava, altresì, che il Frasca lamentava talvolta prurito al naso, agli occhi e alla bocca e si era sentito male durante il lavoro.

Il teste Carpentieri Gino riferiva di essere stato trasferito dall'USL di Avellino a quella di Benevento nel 1985 e di avere collaborato con il Frasca dal 1986. Insieme avevano eseguito attività di campionamento delle acque potabili sul territorio, prelevando i campioni presso esercizi pubblici e fontane pubbliche e ponendoli a contatto con un reagente, l'ortotoluidina, per verificare la presenza di cloro, nonché potabilizzazione



delle acque, che avveniva mediante immissione negli acquedotti di ipoclorito di sodio. Tali compiti erano stati svolti anche dopo il passaggio alle dipendenze dell'ASL e fino al 1997, quando il servizio fu demandato alla Beneventana Servizi. Per il periodo successivo, il teste non era invece a conoscenza diretta dei fatti di causa. Specificava che né per l'attività di campionamento delle acque, in cui si adoperava l'ortotolidina, né per quella di potabilizzazione delle acque venivano fornite protezioni quali guanti o mascherine. Non ricordava che, in sua presenza, il Frasca si fosse mai sentito male durante l'orario di lavoro.

Il teste Mainolfi Pietro era in grado di riferire soltanto per il periodo successivo al 1992, quando veniva trasferito all'ASL di Benevento (si ritiene però che per mero errore il teste abbia detto ASL anziché USL) come responsabile del Settore acque (ex laboratorio multizonale), che si occupava di analisi chimiche su acque e campioni di acque. Confermava che il Frasca collaborava con il suo settore occupandosi di prelevare i campioni di acque da analizzare, che portava presso il laboratorio. Circa due/tre volte l'anno portava al laboratorio anche campioni dei prodotti utilizzati dal SISP (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) per la disinfezione, derattizzazione e derattizzazione; si trattava, ad esempio, di disinfettanti a base di sali di ammonio quaternari, di cumarine, usate come derattizzante, e di piretrine e Malathion, usati per la disinfestazione. Chiariva che il Frasca utilizzava anche O-tolidina per evidenziare la presenza di cloro nell'acqua con un test che lo stesso effettuava non in laboratorio. Tanto poteva riferire in quanto il Frasca si presentava la mattina presso il laboratorio con i campioni dei materiali utilizzati da analizzare, riferendogli di averli raccolti la notte precedente nell'ambito dell'attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione che svolgeva con altri dipendenti del SISP.

Infine, con particolare riferimento all'ultimo periodo, Boffa Guido, al momento della deposizione dirigente chimico dell'ARPAC ma precedentemente, fino al 2000, dirigente del LIP dell'ASL Bn, riferiva di avere conosciuto il Frasca nel 1992, quale tecnico addetto alla potabilizzazione delle acque. Dichiarava che in quel periodo (circa 1992-2000) il Frasca aveva collaborato con il LIP, occupandosi di controllo di qualità delle acque potabili ed effettuando campionamenti e analisi del cloro residuo lungo vari tratti degli acquedotti (presso esercizi ed enti pubblici, fontane). Precisava, poi, che dal 1992 al 1997 per effettuare le analisi del cloro residuo sul campo aveva utilizzato un reattivo chimico fornito dal LIP, la ortotolidina, successivamente sostituito a causa della sua pericolosità. Dopo il 1997 il Frasca aveva continuato a collaborare con il LIP,



però occupandosi solo del prelievo di campioni di acque che poi venivano analizzati in laboratorio.

Irrilevanti sono invece le dichiarazioni dei testi Adamo Giuseppe e Orrera Vincenzo, non a diretta conoscenza dei fatti di causa.

La nota ARPAC prot. 634 del 14.03.2003 (doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), a firma dei dirigenti del Servizio territoriale e del Dipartimento tecnico e redatta a richiesta di chiarimenti da parte dell'ASL, conferma che Mario Frasca ha collaborato con i tecnici dell'ex LIP, e precisamente in quasi tutte le occasioni in cui l'interesse del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, da cui il Frasca dipendeva, coincideva con l'interesse dell'ex LIP, come nei prelievi delle acque di pozzi privati e di piscine e nei controlli di depuratori. Risultava, inoltre, che effettuasse quasi quotidianamente la campionatura delle acque di Benevento per conto del Dipartimento, consegnando i campioni all'ex LIP per le conseguenti analisi; durante tali prelievi determinava il cloro residuo mediante ortotolidina, appuntando il valore rilevato sui verbali di prelievo.

Alla luce di tali elementi deve pertanto ritenersi dimostrato che, almeno nel periodo 1970-1997, il Frasca sia stato costantemente esposto, nell'espletamento delle mansioni demandategli nell'ambito della sua attività lavorativa, ad esalazioni di cloro, ipoclorito di sodio e ortotolidina, e che l'esposizione era tanto più intensa in quanto non disponeva di mezzi di protezione. Può inoltre affermarsi che lo stesso abbia operato, seppure solo occasionalmente, con insetticidi, pesticidi e derattizzanti quali cumarine, malathion e piretrine.

Il consulente nominato dal Tribunale, specialista in medicina legale, ha concluso che, alla luce di tali dati di fatto, è possibile ritenere che la patologia diagnosticata al Frasca, "carcinoma anaplastico a grandi cellule infiltrante anse ileali e massivamente il mesentere; metastasi ileali e spleniche", è causalmente riconducibile - in via di concausalità efficiente e determinante - a causa di servizio e ascrivibile alla tabella A del D.P.R. 834/1981, cat. I max.

La relazione del consulente ha infatti chiarito quanto segue: "La patologia tumorale dalle quale era affetto il sig. Frasca era *carcinoma anaplastico altamente indifferenziato a partenza sconosciuta (polmonare o intestinale)*. Si ritiene, per quanto sostenuto dallo scrivente, che trattasi di patologia tumorale a partenza polmonare perché l'aspetto istologico "*anaplastico a grandi cellule*" ben aderisce ad uno degli istotipi meno frequenti del carcinoma del polmone. Altrettanto però potrebbe essere ascrivibile a carcinoma primitivo intestinale perché, come anche affermato dal CTP, raramente i carcinomi polmonari danno metastasi intestinale ma il caso di specie,



come facilmente deducibile dall'analisi della storia clinica, è stato un caso di diagnosi complessa, con assoluta impossibilità finale di diagnosi di certezza. La localizzazione del tumore primitivo potrebbe anche non rilevarsi rilevante ai fini delle considerazioni espresse e delle presenti osservazioni perché la maggiore difficoltà dal punto di vista scientifico e medico legale è quello di accertare se le sostanza cancerogene con le quali sia venuto a contatto il sig. Frasca avesse, con terminologia anglosassone, *sufficient evidence* per cagionare, o meno (sempre gli anglosassoni usano in tal caso l'espressione *limited evidence*), patologia tumorale. Certo è che il sig. Frasca era affetto da patologia tumorale maligna (polmonare o intestinale). Altrettanto certo è che non presentava fattori di rischio connessi all'età perché apprese di essere affetto da tumore maligno all'età di 56 anni. Era soggetto obeso (alto circa cm 174 e peso kg 100 - obesità di II classe) ma questo non costituisce fattore di rischio specifico per patologie tumorali bensì per patologie sistemiche quali quelle cardiovascolari e metaboliche (es. diabete). Era fumatore (circa 20 sigarette/die), ma solo questo fattore di rischio non può assumere carattere di causa unica per l'insorgenza di patologia tumorale ma deve necessariamente essere in sinergia con altri fattori di rischio e poi, come noto, è certamente correlato a specifici istotipi di patologia oncologica. [...] Orbene, la formaldeide e l'O-toluidina, nella predetta classificazione [la classificazione IARC, n.d.r.], sono sostanze certamente cancerogene perché collocate entrambe nel gruppo 1, ossia nel gruppo degli "agenti cancerogeni per l'uomo e gli animali". [...] Dunque appare certamente agevole affermare che le sostanze predette, formaldeide e l'O-toluidina, sono certamente cancerogene. Vero è che la formaldeide trova particolare specificità per il carcinoma del naso-faringe e delle cavità nasali. Altrettanto vero è che l'O-Toluidina trova particolare specificità per il carcinoma della vescica. Ma altrettanto vero è che, consultando nel dettaglio la monografia della IARC del 2012 (Lione - Francia), le due predette sostanze, come da dettagliata bibliografia consultata [...] risultano di per sé cancerogene nel senso più esteso del termine. In altri termini, hanno efficienza (in termini medico legali come affermato dallo scrivente "fattore concausale - efficiente e determinante") per cagionare patologia tumorale, anche se non specificamente correlata. [...] In sintesi, le conoscenze scientifiche attuali permettono di affermare la sussistenza di correlazione, non di mera possibilità ma di elevata probabilità tra esposizione alla formaldeide e O-Toluidina e carcinoma anaplastico a grandi cellule (polmonare o intestinale), complicato da metastasi diffuse. [...] D'altra parte si rilevano, come già affermato in precedenza, altri fattori di rischio predisponenti a tumori polmonari (probabilmente



sede primitiva per le caratteristiche istologiche del carcinoma) e dunque non può essere riconosciuta l'attività lavorativa svolta come causa unica ed esclusiva della patologia neoplastica. Parimenti però nemmeno può escludersi che il servizio prestato, anche in ambienti climaticamente malsani con presenza di sostanze tossiche (analiti), dal defunto Sig. Frasca Mario nella sua attività di servizio presso la ASL anche con campionamenti esterni, come di prassi, abbia rappresentato, seppur con solo criterio di alta probabilità, non certo fattore unico causale, ma fattore concausale - efficiente e determinante - rispetto al quadro clinico di "Carcinoma anaplastico a grandi cellule infiltrante anse ileali e massivamente il mesentere. Metastasi ileali e spleniche".

Il parere del consulente merita condivisione, essendo coerente nelle argomentazioni e logicamente motivato, anche alla luce dei chiarimenti successivamente forniti con l'ausilio di uno specialista oncologo.

Ed invero, quanto all'individuazione dell'origine (polmonare) della patologia oncologica, il CTU ha spiegato di esservi giunto constatando che l'istotipo riscontrato (carcinoma anaplastico altamente indifferenziato) si ritrova prevalentemente a livello polmonare, "e non vi è contezza di altre localizzazioni (es. pancreatiche) in quanto non si rilevano segni di danno a talè livello, né tantomeno rilievi strumentali". Del resto anche la precedente CTU disposta nel presente giudizio, a firma del dott. Patrelli, dava conto del fatto che, alla luce della documentazione in atti, si doveva concludere che lo stadio avanzato della malattia al momento della prima diagnosi non consentiva di individuare con apprezzabile sicurezza il sito di partenza della neoplasia, non ritenendo all'uopo sufficiente il referto dell'Istituto dei Tumori di Milano che si esprimeva, anch'esso, in termini probabilistici. Proprio in relazione all'origine polmonare e alla successiva marginalizzazione del ruolo del fumo di sigaretta si sono appuntate molte delle critiche sollevate dai consulenti delle parti resistenti. Chiamato a chiarimenti sul punto il CTU ha spiegato, in maniera sufficientemente convincente, che - fermo l'apporto concausale del fumo - lo stesso può dirsi, in generale, fattore da solo sufficiente a cagionare la malattia solo per i tumori a piccole cellule (v. già nella perizia originaria, dove si legge che il carcinoma anaplastico a piccole cellule è correlato al fumo nel 99% dei casi), mentre di norma assume rilevanza concausale non determinante, ponendosi in sinergia con altri fattori patogeni.

Ciò posto, comunque, la conclusione cui il CTU è pervenuto in ordine al nesso causale è in grado di prescindere dalla localizzazione della sede primitiva della patologia, e si fonda sulla classificazione come sostanze cancerogene per l'uomo di quelle cui il Frasca è stato esposto, con cadenza quasi quotidiana, per anni, e in particolare



dell'ortotoluidina. A parere del consulente, infatti, la classificazione di una sostanza come sicuramente (i.e., con *sufficient evidence*) cancerogena per l'uomo consente di affermare, in termini medico-legali, la sussistenza di un nesso di concausalità efficiente anche quando il tumore interessi una sede differente da quella rispetto alla quale è stabilita la correlazione con *sufficient evidence*, qualora vi siano, nel caso concreto, elementi tali da escludere che vi sia stato un apporto determinante di fattori diversi. Poiché appare essere proprio questa l'ipotesi che si verifica nella fattispecie, ove è dimostrata la costante esposizione pluriennale ad agenti cancerogeni, mentre non lo è la presenza di altri fattori di per sé sufficienti a determinare la malattia, e inoltre la localizzazione primitiva della neoplasia è solo ipotizzabile, dato lo stadio, già molto avanzato, in cui si trovava al momento della prima diagnosi, chi scrive ritiene di poter aderire alle conclusioni cui è giunto il consulente d'ufficio.

Ne consegue l'accoglimento della domanda, con riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata e condanna dell'ASL Bn 1 al pagamento in favore di Verdicchio Grazia, quale erede di Frasca Mario, dell'equo indennizzo nella misura di legge. Trattandosi di diritto che si trasmette *jure successionis*, è invece fondata in relazione a tale domanda l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Alba e Anna Frasca, la cui rinuncia all'eredità in favore della madre, da loro stesse affermata e documentata, determina l'impossibilità di subentrare nella titolarità di situazioni giuridiche attive facenti parte del patrimonio del defunto.

Con il ricorso introduttivo le ricorrenti chiedevano, poi, il risarcimento *iure hereditario* del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal loro dante causa, facendo valere la responsabilità civile dell'ASL datrice di lavoro ex art. 2087 c.c., nonché, in proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del congiunto.

La domanda è stata originariamente proposta nei confronti della sola ASL, quale ultimo datore di lavoro del Frasca. Su istanza di quest'ultima è stata autorizzata la chiamata in causa del Comune di Benevento e della Gestione liquidatoria dell'USL 5 di Benevento, in quanto responsabili esclusivi o, quanto meno, corresponsabili dei danni lamentati; ed è noto che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui un terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione dell'attore in tal senso, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della





domanda, ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio (Cass. 3 marzo 2010 n. 5057, 26 gennaio 2006 n. 1522, 11 agosto 2004 n. 15563, 28 marzo 2003 n. 4740).

Ancora in via preliminare va evidenziato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'equo indennizzo da causa di servizio è - per presupposti oggettivi, regime probatorio e disciplina complessiva - completamente distinto dal risarcimento del danno. Infatti, mentre il risarcimento, quanto ad oggetto e finalità, tende a stabilire l'equilibrio nella situazione del soggetto turbato dall'evento lesivo e a compensare per equivalente la perdita integrità fisio-psichica, l'equo indennizzo spettante ai dipendenti degli enti pubblici per infermità contratta per causa o concausa di servizio con una menomazione dell'integrità fisica non inferiore al 15% (v. art. 32 d.p.r. 26 maggio 1976, n. 411, in relazione all'allegato n. 5 al d.p.r. cit. e, oggi, all'allegato 4 al d.p.r. 16 ottobre 1979, n. 509), per il concetto di equità e discrezionalità ad esso inerente, per la sua astrazione dalla responsabilità civile, colposa o dolosa, di parte datoriale, e per la sua non coincidenza con l'entità effettiva del pregiudizio subito dal dipendente, è assimilabile a una delle molteplici indennità che l'Amministrazione conferisce ai propri dipendenti in relazione alle vicende del servizio. Ne consegue che equo indennizzo e risarcimento del danno (sia esso patrimoniale o non patrimoniale) sono tra loro compatibili e cumulabili, senza che l'importo liquidato a titolo di equo indennizzo possa essere detratto da quanto spettante a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o extracontrattuale del datore di lavoro (v. C.d.S., Sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2009; C.d.S., Ad. Plen., 8 ottobre 2009, n. 5; Cass. Civ., Sez. III, 27 luglio 2001, n. 10291; Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2005, n. 17764). Peraltro, il danno alla salute o biologico e quello morale ex art. 2059 c.c. non sono coperti dall'equo indennizzo. Il lavoratore infortunato ha quindi diritto all'integrale risarcimento di tali voci, diritto da far valere autonomamente nei confronti del proprio datore di lavoro, indipendentemente dall'entità dell'indennizzo erogato, nei casi di infortunio o malattia professionale addebitabili a colpa, anche se concorrente e non di rilievo penale, del datore di lavoro o di un qualsiasi suo sottoposto di cui egli debba rispondere civilmente, con la sola esclusione - secondo le regole generali - dei casi in cui l'evento lesivo sia riconducibile a caso fortuito, a forza maggiore, o a colpa esclusiva dello stesso lavoratore (Cass. Civ., Sez. lav., 20 ottobre 1998, n. 10405).

Ciò posto, quanto alla invocata responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., giova premettere in diritto che la tesi maggioritaria in dottrina e in giurisprudenza è quella

equo indennizzo  
+  
Risarcimento  
della  
↓  
cumulabile




che prospetta tale responsabilità come di natura contrattuale. Infatti, stante la peculiarità del rapporto di lavoro, qualunque tipo di danno lamentato, compreso quello che attiene al pregiudizio alla salute o alla personalità del lavoratore, si configura come conseguenza di un comportamento già ritenuto illecito sul piano contrattuale: in tal caso, esso deriva dalla violazione dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c., norma che inserisce, nell'ambito del rapporto di lavoro, i principi costituzionali. Giacché l'illecito consiste nella violazione dell'obbligo derivante dal contratto, il datore versa in una situazione di inadempimento contrattuale regolato dall'art. 1218 c.c., con conseguente onere dall'onere della prova sulla sua imputabilità. Vi è da aggiungere che l'ampia locuzione usata dall'art. 2087 c.c. (tutela della integrità fisica e della personalità morale del lavoratore) assicura il diretto accesso alla tutela di tutti i danni non patrimoniali, e quindi non è necessario, per superare le limitazioni imposte dall'art. 2059 c.c., verificare se l'interesse leso dalla condotta datoriale sia meritevole di tutela in quanto protetto a livello costituzionale, perché la protezione è già chiaramente accordata da una disposizione del codice civile (in questi termini Cass. Sez. U, Sent. n. 6572/2006).

In virtù dell'art. 2087 c.c. sussiste la responsabilità civile del datore di lavoro per l'infortunio o la malattia professionale determinati dalla violazione dell'obbligo di sicurezza nei confronti dei propri dipendenti, salvo che il medesimo provi ex art. 1218 c.c. di avere adempiuto all'obbligo di sicurezza, dimostrando non solo il rispetto delle specifiche disposizioni antinfortunistiche ma anche di aver fatto "tutto il possibile" per evitare l'evento dannoso (v. Cass. 17 novembre 1993, n. 11351). Tuttavia la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non esonera il lavoratore, per un verso, dall'onere di indicare nel ricorso introduttivo la specifica misura di sicurezza, nominata o innominata, dalla cui violazione sarebbe derivato il danno, provando altresì il nesso di causalità tra asserito illecito e asserito danno (per tutte Cass. 26 ottobre 2002 n. 15133), e, per altro verso, dall'obbligo di allegare compiutamente gli elementi di fatto a sostegno della propria domanda risarcitoria.

Giurisprudenza di legittimità ormai consolidata ha quindi precisato che l'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore imposto dall'art. 2087 c.c. è un obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d'attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all'impiego d'attrezzi e macchinari quanto all'ambiente di lavoro (Cass. 2444/2005),





attempo che la sicurezza del lavoratore costituisce un bene di rilevanza costituzionale che impone a chi si avvalga di una prestazione lavorativa eseguita in stato di subordinazione di anteporre al proprio legittimo profitto la sicurezza di chi tale prestazione esegua (Cass. 17314/2004). Il datore di lavoro è, inoltre, responsabile dei danni subiti dal proprio dipendente non solo quando ometta di adottare idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso anche da parte dello stesso dipendente, con la conseguenza che si può configurare un esonero totale di responsabilità, per lo stesso datore di lavoro, solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta imprevedibilità (Cass. 12445/2006).

Venendo al caso di specie, quanto alla prova della patologia contratta dal dipendente e del nesso di causalità con l'attività lavorativa espletata, nel corso degli anni, alle dipendenze dei residenti Comune di Benevento, USL 5 e ASL Bn si richiamano integralmente le considerazioni sopra svolte.

Inoltre, il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dei datori di lavoro agli obblighi dell'art. 2087 c.c. in quanto non erano fornite protezioni per evitare l'inalazione di sostanze nocive nel corso delle operazioni di potabilizzazione delle acque, prelievo di campioni e analisi del cloro residuo, derattizzazione e disinfestazione; gli acquedotti dove si effettuavano le operazioni di potabilizzazione immettendo cloro gassoso non erano dotati di aerazione.

Tali circostanze sono state confermate dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali riferivano che gli interventi di potabilizzazione delle acque svolti dapprima in favore del Comune e poi dell'USL, erano condotti senza dispositivi di protezione come ad esempio mascherine, guanti, occhiali, tanto è vero che, nel caso di fuoriuscita di cloro gassoso dalle bombole che venivano usate a tale scopo gli operai usavano coprirsi naso e bocca con fazzoletti bagnati. Nemmeno erano forniti guanti e mascherine per le analisi del cloro residuo, svolte fino al 1997 adoperando ortotoluidina (così i testi Pastore e Carpentieri, che in periodi diversi avevano lavorato insieme al ricorrente con le medesime mansioni).

USL e ASL si sono limitate a contestare in via del tutto generica quanto sostenuto in ricorso, affermando di avere fornito ai propri dipendenti tutto quanto prescritto dalla normativa vigente e di avere messo in atto tutte le misure e gli accorgimenti prescritti per evitare il verificarsi di incidenti. Manca tuttavia, già sul piano delle allegazioni, qualsivoglia concreta specificazione delle misure adottate nel caso concreto o, quanto meno, nei confronti dei lavoratori addetti ad attività di potabilizzazione,



disinfestazione, campionatura delle acque con maneggio di sostanze chimiche; a tale carenza fa riscontro una totale assenza di prova in ordine alla dedotta adozione di dispositivi di protezione. Per parte sua il Comune di Benevento, non costituendosi, non ha dedotto né dimostrato di avere assolto al proprio obbligo di tutela, adottando le misure necessarie ed esigibili.

Sul punto è appena il caso di osservare che, anche se si parla degli anni '70-'80, è da escludersi che la fornitura, ad esempio, di mascherine e guanti, e la correlata vigilanza sul loro utilizzo, se mai forniti, possa qualificarsi come inesigibile in relazione alle conoscenze scientifiche dell'epoca, atteso che, a prescindere dalla cancerogenità, la tossicità delle sostanze chimiche adoperate (cloro, ortotoluidina, insetticidi e pesticidi) era già un fatto notorio.

Deve dunque affermarsi la responsabilità dei tre enti datori di lavoro nella causazione dell'evento dannoso, dei quali può dirsi provata la colpa.

Poiché il Frasca ebbe a svolgere mansioni comportanti il contatto con le sostanze che hanno poi contribuito (a titolo di concausalità efficiente, nei termini sopra specificati) a generare la patologia neoplastica nell'ambito di tutti e tre i rapporti di impiego, le responsabilità vanno suddivise in proporzione alla durata dei rapporti - quale risultante dall'attestazione di servizio rilasciata dall'ASL Bn 1, A.F. Personale il 10.10.2002 - ma anche della concreta esposizione, nell'ambito di ciascuno, alle sostanze nocive, secondo quanto è emerso dall'istruttoria.

Conseguentemente, la responsabilità va posta nella misura del 45% a carico del Comune di Benevento (rapporto dal 1970 al 1982, con mansioni di potabilizzazione delle acque e campionatura e analisi del cloro residuo nelle acque mediante ortotoluidina); nella misura del 45% a carico della Gestione liquidatoria dell'ex USL 5 (rapporto dal 1983 al 1994, stesse mansioni); nella misura del 10% a carico dell'ASL Bn (rapporto dal 1995 al 2002, mansioni di operatore tecnico addetto al SISP del Dipartimento di Prevenzione, ma solo per i primi due anni è provato lo svolgimento delle mansioni precedenti, dopo solo campionatura delle acque e non più analisi sul campo).

Va a questo punto affrontata la questione delle voci di danno risarcibili.

In relazione alle voci di danno richieste *iure hereditatis* va innanzitutto ribadita, per le ragioni già esposte, la carenza di legittimazione attiva di Alba e Anna Frasca.

Tanto premesso va senz'altro riconosciuto il diritto di Verdicchio Grazia al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di euro 2.922,33 indicata in ricorso, in quanto documentato e afferente a spese mediche e connesse affrontate dal Frasca.



Quanto agli ulteriori danni non patrimoniali, si deve muovere dai principi posti dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con le sentenze 11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975.

In quelle pronunce la S. C. ha statuito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde a esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie. È pertanto compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, senza tuttavia dare luogo a ingiustificate duplicazioni. I pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, possono dunque costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il cd. danno alla vita di relazione.

Con particolare riferimento all'onere della prova, poi, la Cassazione ha precisato che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato; in particolare, per i pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Tuttavia, il danneggiato dovrà allegare tutti gli elementi necessari.

Nel caso di specie, il CTU ha evidenziato che la patologia neoplastica ha causato al Frasca un'inabilità temporanea assoluta pari a 252 giorni, cioè a tutto il tempo trascorso dal giorno della sua prima diagnosi a quello del decesso.

Dalla documentazione sanitaria in atti emerge che la patologia tumorale diagnosticata al Frasca era di gravità estrema e al momento della scoperta aveva già interessato più organi interni, sicché il lavoratore, all'epoca appena cinquantacinquenne, dovette sottoporsi a interventi chirurgici e costanti terapie, il tutto peraltro nella consapevolezza dell'impossibilità di guarire. Conseguentemente, appare innegabile che la sofferenza patita dal malato debba assurgere a voce di danno non patrimoniale risarcibile oltre al danno all'integrità fisica in senso proprio.

Conseguentemente va riconosciuto a Verdicchio Grazia il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico in senso stretto - quale


danno derivante dalla lesione dell'integrità psico-fisica ed accertabile in via medico-legale – e del danno morale connesso alla sofferenza vissuta dal Frasca nei nove mesi fra la diagnosi della patologia e la morte, quale diritto già entrato nel patrimonio del lavoratore al momento del decesso e pertanto trasmissibile agli eredi *iure hereditatis*. Orbene, applicando le tabelle di Milano 2014, che prevedono "la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva" (sul punto, v. Cass. 12408/2011, dove si legge che "nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari.

Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. – salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono"), devono liquidarsi alla Verdicchio, in qualità di erede, euro 36.540,00 euro 145,00 – cifra ottenuta applicando al valore base la massima percentuale di personalizzazione – per 252 giorni) per inabilità temporanea assoluta (somma già attualizzata).

Quanto invece alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle ricorrenti per la perdita del proprio congiunto, si è affermato che, in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato – in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d. "Carta di Nizza" – è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana); ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e

\*€ 36540,00 = € (145 \* 252)





parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (Cass. Sez. 3, Sent. n. 9231 del 17/04/2013, Sez. L, Sent. n. 21917 del 16/10/2014).

Le Sezioni Unite hanno identificato il profilo di danno non patrimoniale che va sotto il nome di "danno esistenziale" nel pregiudizio, di natura non meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri inducendolo a scelte di vita diversa quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. In altri termini, nel "danno conseguenza della lesione" che si sostanzia nei "riflessi pregiudizievoli prodotti nella vita dell'istante attraverso una negativa alterazione dello stile di vita" (così Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).

In quest'ottica, anche il pregiudizio esistenziale cd. "da rottura del rapporto parentale" non consiste nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, ma si sostanzia nello sconvolgimento dell'esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, in scelte di vita diversa (Cass. 16/2/2012, n. 2228; Cass. 13/5/2011, n. 10527; Cass. 6/4/2011, n. 7844. Diversamente Cass. 8/10/2007, n. 20987, peraltro anteriore alle sentenze delle Sezioni Unite del 2008).

Esso non può, in ogni caso, considerarsi *in re ipsa*, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento del danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Cass., Sez. Un. 11/11/2008, n. 26972). Esso va, pertanto, allegato e provato dal danneggiato, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c. (Cass. 16/2/2012, n. 2228): e, come ha ulteriormente chiarito la Cassazione, l'allegazione a tal fine necessaria deve concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioè circostanziata e non già purchessia formulata, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. 13/5/2011, n. 10527; Cass. 25 settembre 2012, n. 16255).





Nel caso di specie va evidenziato che mancano, in ricorso, specifiche allegazioni individualizzanti in ordine a lesioni all'integrità fisica o psichica apprezzabili in termini medico-legali, a mutamenti nelle abitudini di vita, all'incidenza dei fatti sulla vita di relazione delle ricorrenti, alla convivenza delle figlie con il padre, all'intensità delle relazioni affettive. Conseguentemente, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti di un solo complesso pregiudizio non patrimoniale che va "integralmente ed unitariamente" ristorato (Cass. 26972/2008, cit.), il risarcimento spettante alle odierne ricorrenti va complessivamente determinato escludendo dalla liquidazione gli aspetti dinamico-relazionali e i riflessi permanenti sulle abitudini di vita, in ordine ai quali non può dirsi raggiunta la prova, nemmeno in via presuntiva, e limitandolo alla componente del pregiudizio insita nel dolore e nella sofferenza interiori immediatamente conseguenti alla convivenza con la gravissima patologia del prossimo congiunto e alla sua scomparsa, causalmente ricollegabili al comportamento illecito dei resistenti e da ritenersi senz'altro dimostrati, in via presuntiva, in relazione alla gravità della patologia, alla consapevolezza fin dal momento della diagnosi della inevitabilità della (prossima e imminente) perdita del marito e padre, alla necessità di assisterlo in terapie e interventi.

In proposito, la Cassazione ha posto il principio per cui "il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale (nella specie, per la morte del genitore) va valutato e liquidato in via equitativa, con prudente discrezionalità, temperando in maniera equilibrata il grado di gravità del fatto illecito, nonché l'intensità e la durata degli effetti del danno ingiusto, alla stregua delle tabelle utilizzate dai vari tribunali della Repubblica" (Cass. 17/12/2009 n. 26505). Per le considerazioni che precedono il danno non patrimoniale può quindi essere determinato, in favore di ciascuna delle ricorrenti, riducendo di un terzo il minimo previsto dalle tabelle di Milano 2014 (tenendo conto sia del fatto che gli importi indicati dalla tabella tengono sempre conto, anche nel minimo, del danno complessivamente subito nelle sue due componenti "esistenziale" e "morale", sia del grado della colpa degli enti convenuti, da ritenersi non elevato stante la accertata cancerogenità di una sola delle sostanze con cui il Frasca veniva a contatto), e dunque nella misura di euro 109.326,67, al cui pagamento devono essere condannati i tre enti resistenti nelle medesime percentuali indicate con riferimento al risarcimento del danno iure hereditario, oltre a interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.



Venendo alle domande di manleva avanzate dai resistenti ASL Bn e Gestione liquidatoria dell'ex USL 5 nei confronti delle rispettive compagnie assicurative, si osserva quanto segue.

L'ASL ha chiamato in causa in garanzia la propria compagnia assicurativa Navale Assicurazioni, chiedendo che ne fosse dichiarato l'obbligo di tenerla indenne rispetto a qualsiasi somma dovesse essere condannata a pagare per le causali di cui al ricorso. La compagnia ha eccepito la inoperatività della polizza, in quanto le condotte dannose risalgono a un periodo anteriore alla sua stipulazione.

Entrambe le parti hanno prodotto copia della polizza di assicurazione Responsabilità civile diversi n. 4147105, in vigore dalle ore 24 del 15.09.2001 alle ore 24 del 31.12.2002.

La clausola 25 della polizza ne estende l'operatività, quanto alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), al rischio derivante da malattie professionali contratte per colpa dell'assicurato, a condizione che le stesse si manifestino in data successiva alla stipulazione della polizza e siano denunciate entro 18 mesi dalla data di cessazione della polizza o del rapporto di lavoro. La clausola 17 stabilisce invece che, limitatamente alla garanzia responsabilità civile verso terzi, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'assicurato nel periodo di validità dell'assicurazione, purché siano relative a fatti accaduti nel periodo stesso.

Nel caso di specie la richiesta risarcitoria relativa alla patologia neoplastica diagnosticata il 28.03.2002 è stata presentata all'ASL con lettera raccomandata del 28.11.2002 (doc. 10 in prod. ricorrente), quindi entro il periodo di validità dell'assicurazione; con la raccomandata, a firma del procuratore delle odierne ricorrenti, veniva chiesto il risarcimento tanto dei danni subiti dal Frasca, quanto del danno morale subito dalla moglie e dalle figlie.

A tale lettera faceva seguito, dopo il decesso del Frasca, la notifica dell'atto di citazione (datato 21 febbraio 2003), che l'ASL inoltrava il 18.04.2003 alla compagnia assicuratrice per i provvedimenti di competenza in relazione alla polizza n. 4147105.

Ne consegue che, per quanto riguarda le somme dovute dall'ASL Bn a Verdicchio Grazia nella qualità di erede di Mario Frasca, deve senz'altro dichiararsi l'obbligo della Navale Assicurazioni di manlevare l'azienda nei limiti del massimale della polizza assicurativa, dal momento che la malattia si è manifestata durante il periodo di vigenza della polizza ed è stata denunciata dall'ASL meno di tre mesi dopo la sua scadenza.



Per quanto riguarda invece la domanda della vedova e delle figlie in proprio, va rilevato che la lettera del novembre 2002 conteneva anche la specifica richiesta di risarcimento del danno morale, il cui fatto costitutivo era la sofferenza da loro patita dal momento della diagnosi della malattia del padre, avvenuta nel marzo di quell'anno; la morte del Frasca si è poi verificata nel dicembre 2002. Ricorrendo tutte le condizioni di cui alla clausola 17 per l'operatività della polizza, la domanda di manleva va conseguentemente accolta anche in relazione alle somme che la convenuta ASL è tenuta a corrispondere alle ricorrenti in proprio.

Anche la Unipol Assicurazioni, chiamata in garanzia dalla convenuta Gestione liquidatoria dell'USL 5 nei confronti della Unipol Assicurazioni, ha dedotto la inoperatività della polizza.

La USL n. 5 risulta avere stipulato una polizza R.C. verso terzi e/o prestatori di lavoro valida dal 31.12.1982 al 31.12.1992; la stessa è stata successivamente rinnovata fino al 31.03.1995. La polizza è limitata, quanto alla responsabilità civile verso terzi, alle somme dovute dall'assicurato a titolo di risarcimento danni per "morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione". Non vi rientra, quindi, il risarcimento del danno non patrimoniale. Quanto alla responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro, la polizza esclude espressamente le somme che l'assicurato sia tenuto a pagare ai dipendenti in relazione a malattie professionali. La domanda di manleva della Gestione liquidatoria deve pertanto essere rigettata.

Le spese di lite fra le ricorrenti e i tre enti convenuti seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c.

Le ragioni della decisione e la qualità delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese fra ASL Bn 1 e Navale Assicurazioni s.p.a. e fra Gestione liquidatoria dell'USL n. 5 e Unipol Assicurazioni s.p.a.

Le spese di CTU, già liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dei tre enti convenuti, in ragione di un terzo per ciascuno.

**P.Q.M.**

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara che la patologia "carcinoma anaplastico a grandi cellule infiltrante anse ileali e massivamente il mesentere; metastasi ileali e spleniche" è riconducibile a causa di servizio e ascrivibile alla tabella A del D.P.R. 834/1981, cat. I max., e per l'effetto condanna l'ASL Bn 1 al pagamento, in favore di Verdicchio Grazia quale erede di Frasca Mario, dell'equo indennizzo nella misura di legge;

- 2) condanna i resistenti - Comune di Benevento in persona del Sindaco p.t. in ragione del 45%, Gestione liquidatoria dell'USL 5 in persona del legale rapp.te p.t. in ragione del 45% e ASL Benvento 1 in persona del Direttore generale p.t. in ragione del 10% - al pagamento, nei confronti di Verdicchio Grazia quale erede di Frasca Mario, di euro 2.922,33 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo, ed euro 36.540,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali su tale somma (calcolata all'attualità) dalla presente pronuncia al saldo;
- 3) condanna i resistenti - Comune di Benevento in persona del Sindaco p.t. in ragione del 45%, Gestione liquidatoria dell'USL 5 in persona del legale rapp.te p.t. in ragione del 45% e ASL Benvento 1 in persona del Direttore generale p.t. in ragione del 10% - al pagamento, nei confronti di Verdicchio Grazia, Frasca Alba e Frasca Anna, di euro 109.326,67 per ciascuna a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali su tale somma (calcolata all'attualità) dalla presente pronuncia al saldo;
- 4) dichiara la Navale Assicurazioni s.p.a. obbligata a tenere indenne l'ASL Bn 1 dalle somme da questa dovute a titolo di risarcimento del danno in virtù della presente sentenza, nei limiti del massimale della polizza assicurativa;
- 5) rigetta la domanda di manleva della Gestione liquidatoria della USL n. 5 nei confronti della Unipol Assicurazioni s.p.a.;
- 6) condanna il Comune di Benevento, la Gestione liquidatoria dell'USL 5 e l'ASL Benevento 1, ciascuno in ragione di un terzo, a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 12.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- 7) compensa le spese fra ASL Bn 1 e Navale Assicurazioni s.p.a. e fra Gestione liquidatoria dell'USL n. 5 e Unipol Assicurazioni s.p.a.;
- 8) pone le spese di CTU, liquidate con separati decreti, a carico delle parti resistenti in misura di un terzo per ciascuna parte.

Benevento, 11 novembre 2015.

Il Giudice  
Cecilia Angela Iliaria Cassinari

**RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato copia della retro estesa sentenza munita di formula esecutiva attestandone la conformità all'originale, a


COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco p. t., in Via Annunziata Palazzo Mosti, Benevento - 82100, C.F. 00074270620, Fax 0824 47774, P.E.C. [urp@pec.comunebn.it](mailto:urp@pec.comunebn.it), e ciò ho fatto mediante consegna a mani.

MARIA RO.  
Giudiziar.  
BENEVEN

Sig. *Paola Maria Rosaria*  
*Ufficiale Giudiziario*  
*TRIBUNALE BENEVENTO*  
Benevento 30-11-2015

DI PAOLA MARIA ROSARIA  
Ufficiale Giudiziario  
TRIBUNALE BENEVENTO

MARIA RO.  
Giudiziar.  
BENEVE



# Città di Benevento

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. \_\_\_\_\_**  
Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

**SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO – SERVIZIO RISORSE UMANE**

**FASC.**

I sottoscritti dirigenti, Avv. Vincenzo Catalano e Avv. Angelo Mancini, per quanto di propria competenza, per quanto attiene la sorta capitale e gli interessi rispettivamente fino al 31.08.2015 e fino al 10.04.2016, attestano quanto segue:

Generalità identificative del creditore: **CAVUOTO MARIAGABRIELLA**

Codice Fiscale/Partita **CVTMGB65T58A783C**

Residente **BENEVENTO** in via **S.Rosa n.6**

Oggetto della spesa: **Pagamento in funzione risarcitoria del danno per perdita di chance per mancata attuazione delle progressioni orizzontali.**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati):

**1. Sentenza Tribunale di Benevento Sezione Lavoro n.935/2014**

Epoca della prestazione: **Periodo 2006/2016**

**IMPORTO DA RISARCIMENTO DANNI: Euro 4.507,57( capitale rivalutato) oltre interessi € 424,74 (Calcolati dalla data della maturazione del diritto 01/01/2006 al 31.08.2015).**

**CAPITALE RIVALUTATO AL 31.03.2016+ INTERESSI AL 10.04.2016 : Euro 435,58**

**TOTALE COMPLESSIVO: Euro 5367,89**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati **ATTESTA** altresì:

1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico:

2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

( ) 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:

(X) a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

( ) b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

( ) c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

( ) d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

( ) e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

(X) 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;

(X) 6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

**NOTE:**

Si precisa che, trattasi di un debito non rientrante nel piano di riequilibrio di cui alla delibera di C.C. n.41/2014 ovvero di un nuovo debito.

Benevento,

IL DIRIGENTE  
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  
AVV. ANGELO MANCINI

IL DIRIGENTE  
SETTORE AVVOCATURA  
AVV. VINCENZO CATALANO

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

( ) a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;

( ) b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento,

IL DIRIGENTE



Repubblica italiana

In Nome del Popolo Italiano

Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 935 r.g.a.c per l'anno 2014

TRA

MARIAGABRIELLA CAVUOTO , rappresentato e difeso dall'Avv. ARIGLIANI  
PIERLUIGI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIALE  
ATLANTICI N. 45 BENEVENTO ;

E

COMUNE DI BENEVENTO , in persona del Presidente legale rappresentante pt,  
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Catalano ; elettivamente domiciliata  
presso il suo studio sito in Benevento.

Conclusioni delle parti

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato il 27.2.2014, il ricorrente adiva il Giudice del Lavoro per far accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta tenuta dal Comune di Benevento nel momento in cui provvedeva ad azionare un sistema valutativo dichiarato dallo stesso con cadenza annuale e per non aver dato luogo ai percorsi di progressione orizzontale, pur sussistendone le risorse economiche.

Si chiedeva di conseguenza di accertare e dichiarare l'obbligo del Comune di procedere alle valutazioni annuali previste dal CCID del 28.4.2000 ed alle conseguenti procedure per le progressioni economiche orizzontali.

Si chiedeva inoltre di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del superiore livello economico C5, con la decorrenza spettante per tutti i titoli di cui





al presente contenzioso, con la conseguente ricostruzione della carriera ai fini economici e giuridici.

Per l'effetto si chiedeva di condannare il Comune alla ricostruzione della posizione lavorativa della ricorrente, ai fini giuridici ed economico-retributivi, con contestuale condanna al pagamento delle differenze retributive, oltre al risarcimento del danno subito relativamente alla diminuita possibilità di raggiungere un vantaggio economico connesso al superiore inquadramento conseguente all'attuazione delle progressioni orizzontali.

A sostegno della domanda il ricorrente affermava di essere dipendente del Comune dal 11.7.85, inquadrato nella categoria giuridica C1 ed economica C2, profilo professionale Istruttore Amministrativo.

Il CCNL - Comparto Enti Locali, implementato dalla contrattazione integrativa prevedeva percorsi di progressione economica all'interno delle categorie, previa valutazione annuale dei dipendenti.

Il Comune provvedeva ad effettuare tali progressioni solo per l'anno 2005, nonostante i contratti collettivi integrativi ed in particolare quello del 23.9.2003 avevano stanziato un fondo pari ad € 370000.

A causa dell'illegittimo comportamento dell'Ente, il lavoratore provvedeva con istanza a denunciare il mancato adempimento dei previsti obblighi di valutazione periodica del dipendente e delle successive progressioni economiche, ma tale istanza veniva rigettata.

Si costituiva in giudizio il Comune chiedendo il rigetto della domanda perché infondata.

#### Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato e pertanto va accolto nei limiti di quanto segue.

Non può essere accolta la domanda volta ad ottenere la condanna del Comune ad effettuare le valutazioni annuali dei dipendenti e le successive progressioni economiche orizzontali, pur ritenendo esistente il diritto del ricorrente alla predetta valutazione.

Il CCNL di categoria del 31.3.1999 prevedeva agli artt. 4-5 e 16 l'obbligo per gli enti di effettuare delle valutazioni periodiche dei dipendenti, in base alle quali operare le progressioni economiche all'interno di ogni categoria e fissava l'obbligo di istituire appositi fondi per il finanziamento di tali progressioni.

Il Comune di Benevento provvedeva con il contratto integrativo decentrato del 28.4.2000, all'art 9, ad affermare il carattere annuale delle predette valutazioni e la possibilità di realizzare le progressioni nei limiti economici dei fondi a tal scopo creati e con i successivi CCDI del 2003, 2005 e 2012, venivano individuate le somme destinate al Fondo per le progressioni orizzontali.

In particolare con il CCDI del 23.9.2003 veniva istituito un fondo pari ad € 370000, con il CCDI del 9.6.2005 un altro fondo pari ad € 245000 e con quello del 27.6.2012 si individuava un fondo per il salario accessorio pari ad € 1515436, al cui interno rientrava per esplicita menzione il fondo per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali e l'art 4 confermava per quest'ultimo l'ammontare individuato per l'anno precedente.

È evidente quindi, diversamente da quanto affermato dal resistente in risposta all'istanza avanzata dal ricorrente, che le risorse economiche necessarie per effettuare le progressioni erano state stanziare.

Inoltre giova rilevare che le valutazioni annuali dei dipendenti, che il Comune deve operare in virtù della contrattazione collettiva nazionale e decentrata non comportano oneri di spesa.

Il Comune non può però essere condannato ad effettuare le predette valutazioni, poiché il Giudice non può sostituirsi al datore di lavoro nella predetta valutazione e non può altresì condannarlo ad un'obbligazione di fare, che coinvolge la discrezionalità di cui ogni datore di lavoro è dotato nella gestione della propria organizzazione.

Le valutazioni richiamate dalla contrattazione collettiva devono infatti essere effettuate tenendo conto della qualità della prestazione lavorativa svolta e del raggiungimento o meno dei risultati prestabiliti. Ne consegue che le stesse devono e possono essere operate solo dal datore di lavoro, poiché è quest'ultimo a fissare gli obiettivi da raggiungere ed è l'unico in grado di valutare la qualità delle prestazioni.

Il Giudice del Lavoro, infatti, non può mai sostituirsi, non avendo né i poteri né le competenze professionali anche in termini di responsabilità, rispetto alla assunzione di quelle scelte che concretizzano la libera iniziativa economica, costituzionalmente garantita.

Trattandosi di "obbligazione di fare infungibile", non solo il Giudice non può sostituirsi al datore di lavoro, ma non può nemmeno condannarlo ad effettuare le predette valutazioni.



Non merita accoglimento nemmeno la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della categoria economica C5, poiché il riconoscimento della stessa è legata alle valutazioni operate dall'Ente, sulla base dei criteri indicati nell'art. 4 e 5 CCNL 31.3.1999.

Tali valutazioni, come ricordato, non possono essere operate dal Giudice che dovrebbe sostituirsi al Dirigente Responsabile del settore di appartenenza del ricorrente, nella valutazione dell'operato del dipendente.

Non solo la contrattazione collettiva nazionale, ma anche quella decentrata (art 9 CCDI 2000) afferma che i passaggi economici all'interno delle singole categorie non sono frutto di automatismo, ma vanno operati sulla base di selezioni che valutano le prestazioni ed i risultati raggiunti dai singoli dipendenti.

Ne consegue che non può essere accolta nemmeno la domanda relativa al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

Merita invece accoglimento la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance.

Come affermato dalla Suprema Corte per *chance* si intende una perdita attuale della possibilità di ottenere un futuro risultato utile, cioè una effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato vantaggio economico, qualificabile e quantificabile. La "chance" non è una semplice aspettativa, ma una vera e propria probabilità statistica di conseguire un arricchimento, configurandosi la stessa come un'entità giuridicamente indipendente e, se provata, sicuramente liquidabile (cfr Cass. N. 11353/2010; Cass. N. 4400/2004).


Nel caso di specie deve ritenersi provata la perdita della stessa da parte del ricorrente, poiché aveva diritto ad essere valutato, tenuto conto che nelle precedenti occasioni aveva ottenuto un giudizio positivo.

Il risarcimento del danno da perdita di chance va equitativamente liquidato in una somma pari al 30% dell'ultima retribuzione mensile netta, non avendo altri criteri per quantificare diversamente il danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data della messa in mora della Pa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.



Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:

- A) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance della somma pari al 30% dell'ultima retribuzione mensile netta oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito e fino al soddisfo;
- B) Rigetta le altre domande;
- C) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1122 di cui € 360 per la fase di studio, € 216 per la fase introduttiva, € 240 per quella istruttoria e € 306 per quella decisoria, oltre iva e cap come per legge e rimborso spese generali con attribuzione;
- D) Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 12.12.2014

Il Giudice


Piero Francesco De Pietro

La presente sentenza è stata scritta con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, tirocinante ex art 73 dl 69/2013.



Il sottoscritto Avv. Pierluigi Arigliani, nella qualità di difensore di Cavuoto Mariagabriella, dichiara ex art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012, come introdotto dall'art.52 D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, che la presente copia analogica della sentenza del Tribunale di Benevento, Sez. lavoro, nel procedimento n. 935/2014 è estratta dal fascicolo informatico ed è conforme all'originale presente nello stesso.


Benevento 17/3/2015

Avv. Pierluigi Arigliani  


RELAZIONE DI NOTIFICA

A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA EX ART.3 BIS DELLA LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 53, ED ART. 55 LEGGE 19 GIUGNO 2009, N. 69 il sottoscritto Avv. Pierluigi Arigliani, del foro di Benevento, con studio in Benevento ala Viale Atlantici n. 45, Tel e fax 0824/317426, c.f. RGLPLG63A04A783F; p.Iva 00923710628, ai sensi dell'art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e dell'art. 55 della legge 19 giugno 2009, n. 69, nell'interesse di Cavuoto Mariagabriella, c.f. CVT MGB 65T58 A783C, ho notificato l'allegata sentenza con attestao di conformità a Comune di Benevento settore legale, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Catalano, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo, cui viene spedito il 17 marzo 2015 , come allegato al messaggio di posta elettronica certificata, l'originale informatico dell'atto, sottoscritto con firma digitale, dall'indirizzo settorelegale@pec.comunebn.it, presente sia nell'elenco pubblico previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "Reginde"), sia in quello, riservato alle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata settorelegale@pec.comunebn.it, indicato nell'atto di parte e comunque tratto, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, della legge n. 53/1994, dal citato elenco pubblico previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "Reginde").

Avv. Pierluigi Arigliani







# Città di Benevento

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. \_\_\_\_\_**

Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

**SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO- SERVIZIO RISORSE UMANE**

**FASC.**

I sottoscritti dirigenti, Avv. Vincenzo Catalano e Avv. Angelo Mancini, per quanto di propria competenza, per quanto attiene la sorta capitale e gli interessi rispettivamente fino al 31.08.2015 e fino al 10.04.2016, attestano quanto segue:

Generalità identificative del creditore: **STANZIALE ANGELO**

Codice Fiscale/Partita **STNNGL62L21I062D**

Residente **SAN NICOLA MANFREDI VIA FONTANA -PAGLIARA (BN)**

Oggetto della spesa: **Pagamento in funzione risarcitoria del danno per perdita di chance per mancata attuazione delle progressioni orizzontali.**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati):

**1. Sentenza Tribunale di Benevento Sezione Lavoro n.936/2014**

Epoca della prestazione: **Periodo 2006/2016**

**IMPORTO DA RISARCIMENTO DANNI: Euro 4561,70 oltre interessi € 429,88 (Calcolati dalla data della maturazione del diritto 01/01/2006 al 31.08.2015.**

**CAPITALE RIVALUTATO AL 31.03.2016 + INTERESSI AL 10.04.2016: Euro 430,38**


**TOTALE COMPLESSIVO: Euro 5421,96**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati **ATTESTA** altresì:

1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico:

2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;



( ) 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:

(X) a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

( ) b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

( ) c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

( ) d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

( ) e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

(X) 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;

(X) 6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

**NOTE:**

Si precisa che, trattasi di un debito non rientrante nel piano di riequilibrio di cui alla delibera di C.C. n.41/2014 ovvero di un nuovo debito.

Benevento,

IL DIRIGENTE  
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  
AVV. ANGELO MANCINI

IL DIRIGENTE  
SETTORE AVVOCATURA  
AVV. VINCENZO CATALANO


Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

( ) a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;  
( ) b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento,

IL DIRIGENTE





Repubblica italiana  
In Nome del Popolo Italiano  
Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 936 r.g.a.c per l'anno 2014

TRA

ANGELO STANZIALE , rappresentato e difeso dall'Avv. ARIGLIANI PIERLUIGI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIALE ATLANTICI N. 45 BENEVENTO ;

E

COMUNE DI BENEVENTO , in persona del Presidente legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall'Avv. CATALANO VINCENZO , elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA PRESSO UFFICIO LEGALE DELLA CASA COMUNALE, VIA ANNUNZIATA, PAL. MOSTI 82100 BENEVENTO ..


Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato il 27.2.2014, il ricorrente adiva il Giudice del Lavoro per far accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta tenuta dal Comune di Benevento nel momento in cui provvedeva ad azionare un sistema valutativo dichiarato dallo stesso con cadenza annuale e per non aver dato luogo ai percorsi di progressione orizzontale, pur sussistendone le risorse economiche.

Si chiedeva di conseguenza di accertare e dichiarare l'obbligo del Comune di procedere alle valutazioni annuali previste dal CCID del 28.4.2000 ed alle conseguenti procedure per le progressioni economiche orizzontali.

Si chiedeva inoltre di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del superiore livello economico C5, con la decorrenza spettante per tutti i titoli di cui





al presente contenzioso, con la conseguente ricostruzione della carriera ai fini economici e giuridici.

Per l'effetto si chiedeva di condannare il Comune alla ricostruzione della posizione lavorativa della ricorrente, ai fini giuridici ed economico-retributivi, con contestuale condanna al pagamento delle differenze retributive, oltre al risarcimento del danno subito relativamente alla diminuita possibilità di raggiungere un vantaggio economico connesso al superiore inquadramento conseguente all'attuazione delle progressioni orizzontali.

A sostegno della domanda il ricorrente affermava di essere dipendente del Comune dal 22.1.1986, inquadrato nella categoria giuridica C3 ed economica C4, profilo professionale Istruttore Amministrativo.

Il CCNL- Comparto Enti Locali, implementato dalla contrattazione integrativa, prevedeva percorsi di progressione economica all'interno delle categorie, previa valutazione annuale dei dipendenti.

Il Comune provvedeva ad effettuare tali progressioni solo per l'anno 2005, nonostante i contratti collettivi integrativi ed in particolare quello del 23.9.2003 avevano stanziato un fondo pari ad € 370000.

A causa dell'illegittimo comportamento dell'Ente, il lavoratore provvedeva con istanza a denunciare il mancato adempimento dei previsti obblighi di valutazione periodica del dipendente e delle successive progressioni economiche, ma tale istanza veniva rigettata.


Si costituiva in giudizio il Comune chiedendo il rigetto della domanda perché infondata.

#### Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato e pertanto va accolto nei limiti di quanto segue.

Non può essere accolta la domanda volta ad ottenere la condanna del Comune ad effettuare le valutazioni annuali dei dipendenti e le successive progressioni economiche orizzontali, pur ritenendo esistente il diritto del ricorrente alla predetta valutazione.

Il CCNL di categoria del 31.3.1999 prevedeva agli artt. 4-5 e 16 l'obbligo per gli enti di effettuare delle valutazioni periodiche dei dipendenti, in base alle quali operare le progressioni economiche all'interno di ogni categoria e fissava l'obbligo di istituire appositi fondi per il finanziamento di tali progressioni.





Il Comune di Benevento provvedeva con il contratto integrativo decentrato del 28.4.2000, all'art 9, ad affermare il carattere annuale delle predette valutazioni e la possibilità di realizzare le progressioni nei limiti economici dei fondi a tal scopo creati e con i successivi CCDI del 2003, 2005 e 2012, venivano individuate le somme destinate al Fondo per le progressioni orizzontali.

In particolare con il CCDI del 23.9.2003 veniva istituito un fondo pari ad € 370000, con il CCDI del 9.6.2005 un altro fondo pari ad € 245000 e con quello del 27.6.2012 si individuava un fondo per il salario accessorio pari ad € 1515436, al cui interno rientrava per esplicita menzione il fondo per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali e l'art 4 confermava per quest'ultimo l'ammontare individuato per l'anno precedente.

È evidente quindi, diversamente da quanto affermato dal resistente in risposta all'istanza avanzata dal ricorrente, che le risorse economiche necessarie per effettuare le progressioni erano state stanziare.

Inoltre giova rilevare che le valutazioni annuali dei dipendenti, che il Comune deve operare in virtù della contrattazione collettiva nazionale e decentrata non comportano oneri di spesa.

Il Comune non può però essere condannato ad effettuare le predette valutazioni, poiché il Giudice non può sostituirsi al datore di lavoro nella predetta valutazione e non può altresì condannarlo ad un'obbligazione di fare, che coinvolge la discrezionalità di cui ogni datore di lavoro è dotato nella gestione della propria organizzazione.

Le valutazioni richiamate dalla contrattazione collettiva devono infatti essere effettuate tenendo conto della qualità della prestazione lavorativa svolta e del raggiungimento o meno dei risultati prestabiliti. Ne consegue che le stesse devono e possono essere operate solo dal datore di lavoro, poiché è quest'ultimo a fissare gli obiettivi da raggiungere ed è l'unico in grado di valutare la qualità delle prestazioni.

Il Giudice del Lavoro, infatti, non può mai sostituirsi, non avendo né i poteri né le competenze professionali anche in termini di responsabilità, rispetto alla assunzione di quelle scelte che concretizzano la libera iniziativa economica, costituzionalmente garantita.

Trattandosi di "obbligazione di fare infungibile", non solo il Giudice non può sostituirsi al datore di lavoro, ma non può nemmeno condannarlo ad effettuare le predette valutazioni.



Non merita accoglimento nemmeno la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della categoria economica C5, poiché il riconoscimento della stessa è legata alle valutazioni operate dall'Ente, sulla base dei criteri indicati nell'art. 4 e 5 CCNL 31.3.1999.

Tali valutazioni, come ricordato, non possono essere operate dal Giudice che dovrebbe sostituirsi al Dirigente Responsabile del settore di appartenenza del ricorrente, nella valutazione dell'operato del dipendente.

Non solo la contrattazione collettiva nazionale, ma anche quella decentrata (art 9 CCDI 2000) afferma che i passaggi economici all'interno delle singole categorie non sono frutto di automatismo, ma vanno operati sulla base di selezioni che valutavano le prestazioni ed i risultati raggiunti dai singoli dipendenti.

Ne consegue che non può essere accolta nemmeno la domanda relativa al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

Merita invece accoglimento la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance.

Come affermato dalla Suprema Corte per *chance* si intende una perdita attuale della possibilità di ottenere un futuro risultato utile, cioè una effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato vantaggio economico, qualificabile e quantificabile. La "chance" non è una semplice aspettativa, ma una vera e propria probabilità statistica di conseguire un arricchimento, configurandosi la stessa come un'entità giuridicamente indipendente e, se provata, sicuramente liquidabile (cfr Cass. N. 11353/2010; Cass. N. 4400/2004).

Nel caso di specie deve ritenersi provata la perdita della stessa da parte del ricorrente, poiché aveva diritto ad essere valutato, tenuto conto che nelle precedenti occasioni aveva ottenuto un giudizio positivo.

Il risarcimento del danno da perdita di chance va equitativamente liquidato in una somma pari al 30% dell'ultima retribuzione mensile netta, non avendo altri criteri per quantificare diversamente il danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data della messa in mora della Pa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.



Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:

- A) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance della somma pari al 30% dell'ultima retribuzione mensile netta oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito e fino al soddisfo;
- B) Rigetta le altre domande;
- C) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1122 di cui € 360 per la fase di studio, € 216 per la fase introduttiva, € 240 per quella istruttoria e € 306 per quella decisoria, oltre iva e cap come per legge e rimborso spese generali con attribuzione;
- D) Dichiarà la sentenza provvisoriamente esecutiva.


Benevento 12.12.2014

Il Giudice

Piero Francesco De Pietro

La presente sentenza è stata scritta con la collaborazione della dott.ssa  
Emanuela Colangelo, tirocinante ex art 73 dl 69/2013.







# Città di Benevento

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. \_\_\_\_\_  
Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

## SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SERVIZIO RISORSE UMANE

FASC.

I sottoscritti dirigenti, Avv. Vincenzo Catalano e Avv. Angelo Mancini, per quanto di propria competenza, per quanto attiene la sorta capitale e gli interessi rispettivamente fino al 03.04.2015 e fino al 10.04.2016, attestano quanto segue:

Generalità identificative del creditore: **INTORCIA VINCENZO**

Codice Fiscale/Partita **NTRVCN57P20A7830**

Residente **BENEVENTO** in via **ABBAZIA n.11**

Oggetto della spesa: **Compenso per lavoro straordinario diurno, notturno e notturno festivo.**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati):

**1. Sentenza Tribunale di Benevento Sezione Lavoro n.1591/2014**

Epoca della prestazione: **Periodo da maggio a dicembre 2008**

IMPORTO: Euro 839,12 + interessi Euro 104,96 (Calcolati dalla data di maturazione del diritto 31.05.08 alla data 03.04.2015).

ULTERIORI INTERESSI: Euro 0,45 (Calcolati dal 04.04.2015 al 10.04.2016)

ONERI A CARICO DELL'ENTE: Euro 271,03

TOTALE CREDITO EURO : Euro 947,68 ( totale liquidato in sentenza oltre interessi)

**TOTALE COMPLESSIVO: Euro 1320,45 (Totale credito oltre oneri a carico dell'Ente)**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico:

2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

( ) 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:

(X) a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

( ) b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

( ) c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

( ) d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

( ) e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

(X) 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;

(X) 6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

**NOTE:**

Si precisa, inoltre, che trattasi di un debito non rientrante nel piano di riequilibrio di cui alla delibera di C.C. n.41/2014 ovvero di un nuovo debito.

Benevento,

IL DIRIGENTE  
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  
RISORSE UMANE  
AVV. ANGELO MANCINI

IL DIRIGENTE  
SETTORE AVVOCATURA  
AVV. VINCENZO CATALANO


Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

( ) a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;  
( ) b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento,

IL DIRIGENTE



Avv. Daniela SARRACINO  
via Martiri d'Ungheria, 13  
82100 BENEVENTO

Citta' di Benevento  
Prot. 2015/0013725 Ingresso  
del 12/02/2015  
Mitt.:UFFICIALE GIUDIZIARIO DI I



Repubblica italiana  
In Nome del Popolo Italiano  
Tribunale di Benevento

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 1717 r.g.a.c per l'anno 2011

TRA

VINCENZO INTORCIA , rappresentato e difeso dall'Avv. SARRACINO DANIELA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIALE MARTIRI D'UNGHERIA 13 82100 BENEVENTO ;

E

COMUNE DI BENEVENTO , in persona del Presidente legale rappresentante pt resistente – contumace

Conclusioni delle parti

Il ricorrente chiedeva il pagamento della somma di euro ~~839,12~~ per lo straordinario effettuato . Il Comune di Benevento pur regolarmente citato non si costituiva.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. Il ricorrente era un dipendente comunale con le mansioni di geometra assegnato al settore dei lavori pubblici.

Nel periodo maggio – dicembre del 2008 aveva svolto attività di pronto intervento per esigenze di tutela della pubblica incolumità oltre il normale orario di lavoro svolgendo lavoro straordinario diurno, notturno e notturno festivo. Erano stata predisposte le relative determinate dirigenziali con l'importo richiesto ma il Comune di Benevento non aveva provveduto alla liquidazione del compenso.

*U. De Pietro*  
13.2.15/1647

Firmato Da: DE PIETRO PIERO FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3/158





I testi escussi, Russo, Varricchio, Micco e De Cristofaro, colleghi del ricorrente, hanno riferito che andavano insieme allo stesso durante la notte, nei giorni festivi ovvero di giorno ma oltre l'orario di lavoro normale come una squadra per gli interventi necessari in qualsiasi ora del giorno e della notte a chiamata dei VV.FF, dei carabinieri o di altri preposti. Le schede presentate non sono state contestate dal Comune che anzi aveva sulla base di esse predisposto il pagamento.

Inoltre lo straordinario svolto in questo modo era sempre stato pagato dal Comune ad eccezione del periodo richiesto con la presente causa.

Di conseguenza il Comune va condannato al pagamento della somma di euro 839,12 oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede:→

- A) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la resistente al pagamento della somma di euro 839,12 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito mensili fino al soddisfo;
- B) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 610 di cui € 200 per la fase di studio, 120 per quella introduttiva, 120 per la fase istruttoria e 170 per quella decisoria oltre iva e cap e rimborso spese generali con attribuzione;
- C) Dichiaro la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 28.11.2014

Il Giudice

Piero Francesco De Pietro

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della  
che ne di  
Il present  
tutti gli  
della di conc

Espresso, 12/14

Il Cancelliere

F. B.

E' copia conforme all'originale  
rilasciata in  
del avv. D. Serre  
Roma il 10/12/14



ella q

Di Paola

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2014, il giorno \_\_\_\_\_ ad istanza dell'avv. Daniela Sarracino n.q., il sottoscritto \_\_\_\_\_, dell'Ufficio Unico Notifiche ed esecuzioni del Tribunale di Benevento, ha notificato copia conforme all'originale della suesata sentenza munita di formula esecutiva e prospetto di calcolo degli interessi a

Comune di Benevento, in persona del suo legale rapp.te p.t. per la carica domiciliato presso la Casa Comunale in Benevento alla Via Annunziata, ivi consegnandola a mani di

della D. P. S. Elena Cencola  
P. Civ. Coste Belle  
Areniane

Benevento 12-02-2015

TRIBUNALE di BN  
M. Rosaria Di Paola  
Ufficiale Giudiziario

**Intorcia Vincenzo**

PERIODO					
DALLA MATURAZIONE CREDITO	AL SODDISFO	SORTA CAPITALE	INTERESSI		TOTALE
31.5.08	03.4.15	104,89	€ 14,04	€	118,93
30.6.08	03.4.15	104,89	€ 13,78	€	118,67
31.7.08	03.4.15	104,89	€ 13,52	€	118,41
31.8.08	03.4.15	104,89	€ 13,25	€	118,14
30.9.08	03.4.15	104,89	€ 12,99	€	117,88
31.10.08	03.4.15	104,89	€ 12,72	€	117,61
30.11.08	03.4.15	104,89	€ 12,46	€	117,35
31.12.08	03.4.15	104,89	€ 12,20	€	117,09
			€ 104,96	€	944,08



# Città di Benevento

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. \_\_\_\_\_  
Redatta ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000

**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZIO RISORSE UMANE**

FASC.

Il sottoscritto Dirigente Avv. Vincenzo Catalano per la parte di propria competenza e per quanto attiene la sorta capitale e gli interessi fino al 31.03.2015 e il sottoscritto Avv. Angelo Mancini per la parte di propria competenza e per quanto attiene la sorta capitale e gli interessi fino al 10.04.2016, attestano quanto segue:

Generalità identificative del creditore: **GAROFALO ROBERTO**

Codice Fiscale/Partita **GRFRTR54E07A783I**

Residente **BENEVENTO** in via **C. Nuzzolo n.15**

Oggetto della spesa: **Indennità in funzione risarcitoria per turni esercitati di domenica, giorno di riposo senza concessione di corrispondenti riposi compensativi.**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati):

**1. Sentenza Tribunale di Benevento Sezione Lavoro n.878/2013**

Epoca della prestazione: **Periodo 2001/2008**

IMPORTO: Euro 3559,65 + interessi Euro 785,77( Calcolati dalla data di maturazione del diritto 30.04.01 al 31.03.2015).

ULTERIORI INTERESSI: Euro 0,17 ( Calcolati dal 01.04.2015 al 10.04.2016)

IMPORTO DA RISARCIMENTO DANNI: Euro 2135,79 oltre Interessi Euro 470,28

ULTERIORI INTERESSI: Euro 0,10 (Calcolati dal 01.04.2015 al 10.04.2016)

ONERI A CARICO DELL'ENTE: Euro 1149,77.

**TOTALE COMPLESSIVO: Euro 8178,32 comprensivo di oneri a carico dell'Ente.**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

( ) 1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico:

( ) 2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

( ) 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

( ) 4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267:

(X) a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

( ) b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

( ) c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

( ) d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

( ) e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

(X) 5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;

(X) 6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

**NOTE:**

Si precisa che, trattasi di un debito non rientrante nel piano di riequilibrio di cui alla delibera di C.C. n.41/2014 ovvero di un nuovo debito.

Benevento,

IL DIRIGENTE  
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  
RISORSE UMANE  
AVV. ANGELO MANCINI

IL DIRIGENTE  
SETTORE AVVOCATURA  
AVV. VINCENZO CATALANO

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

( ) a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;

( ) b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento,

IL DIRIGENTE



REG. N. 2634/10  
S. N. 878/13  
C. N. 10558/13

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO



Il G.O.T., dott. Remo Ferraro, in funzione di Giudice del Lavoro ha emesso  
la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2634 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2010,  
decisa all'udienza del 15.4.2013, e vertente

TRA

Garofalo Roberto, elettivamente domiciliato in Benevento presso lo studio  
dell'Avv. Daniela Sarracino che lo rappresenta e difende giusta procura a  
margine del ricorso

- Ricorrente -

E

Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante, il Sindaco pro  
tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso i locali del suo  
ufficio presso la sede municipale

- Resistente / Contumace -

CONCLUSIONI

All'udienza di discussione il ricorrente ha concluso come da verbale di  
causa che si abbia qui per brevità richiamato e trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Garofalo Roberto, con ricorso depositato il 16.6.2010, premesso di essere in  
servizio presso il Comune di Benevento, di aver prestato servizio in giorni  
domenicali, adiva il Giudice del Lavoro al fine di far accertare il proprio  
diritto al compenso aggiuntivo ex art. 24, comma 1, ccnl, nonché il  
risarcimento del danno per mancato godimento di riposi compensativi con  
conseguente condanna del Comune al pagamento in suo favore della somma  
di € 3.559,65, nonché dell'importo di € 2.135,79 a titolo di risarcimento  
danni.

*Remo Ferraro*

*Sig. Ferraro*  
*18.11.2013*

Instaurato il contraddittorio, il Comune di Benevento non si costituiva.

All'udienza odierna discussione il Giudice, acquisita la documentazione

prodotta, sulle conclusioni di cui all'atto introduttivo, qui da intendersi integralmente trascritte, decideva la causa come da sentenza del cui dispositivo veniva data lettura al termine della camera di consiglio.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il presente ricorso il ricorrente chiede il compenso di cui all'art. 24 ccnl pari al 50% della retribuzione oraria, nonché il risarcimento danni per la privazione della pausa domenicale e per il lavoro prestato oltre il sesto giorno.

Quanto alla prima richiesta, il Comune di Benevento deve liquidare in favore dell'istante le somme richieste a tale titolo, atteso il diritto del lavoratore a ricevere un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. B, per aver prestato servizio la domenica, giorno di riposo settimanale.

Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente, che presta servizio tutti i giorni per sei ore consecutive dal lunedì al sabato, con riposo settimanale nella giornata di domenica, ha lavorato nei giorni di domenica, dettagliatamente indicati, per sei ore consecutive per specifiche esigenze dell'Ente di tenere aperto il sito dell'*hortus conclusus* per favorire le visite dei turisti.

A fronte di tanto, appare evidente che la prestazione lavorativa eseguita di domenica è aggiuntiva all'orario settimanale che si esaurisce normalmente il sabato con l'adempimento delle 36 ore settimanali.

La prestazione lavorativa richiesta, dunque, dal Comune al ricorrente di domenica è una prestazione straordinaria che coinvolge il giorno di riposo settimanale.

La fattispecie in esame appare diversa pertanto da quella relativa al personale turnista come gli appartenenti al corpo di polizia municipale. Infine, mette conto rilevare che a mente dell'art. 24, comma 4, del citato ccnl di riferimento, la maggiorazione di cui al primo comma è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.

Rino Ferraro

Ciò posto, al ricorrente risulta dovuta per tale titolo la somma di € 3.559,65, come analiticamente indicata in ricorso e condivisa da questo giudice, in quanto frutto di precisi conteggi sulla base della documentazione versata in atti.

Passando, poi, ad esaminare l'altra domanda avanzata, si osserva che



l'ipotesi disciplinata dall'art. 24 ccnl del 14.9.00 si realizza ogni qual volta un dipendente per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale, ovvero si lavora in via consecutiva sette in una settimana.

La fruizione della maggiorazione del 50% della retribuzione ordinaria di cui alla norma in esame è, senza dubbio alcuno, quella di compensare il sacrificio rappresentato dalla necessità di rinviare il giorno di riposo, da fruire, comunque, nell'arco necessario del bimestre successivo.

Delimitata così la funzione della norma, occorre accertare se nel caso in esame il ricorrente abbia lavorato la domenica usufruendo nell'arco della stessa settimana del riposo compensativo oppure se abbia lavorato la domenica dopo sei giorni di turno, avendo diritto alla richiesta maggiorazione, per quanto sopra detto, soltanto nella seconda ipotesi.

Dall'esame delle schede di presenza, risulta che in tutti i casi di domeniche lavorate il ricorrente ha prestato servizio per oltre sei giorni consecutivi in maniera ininterrotta.

Non avendo, dunque, l'istante fruito di riposi compensativi, allo stesso va riconosciuto un risarcimento danni, quantificato moltiplicando il numero delle ore di lavoro effettuato nel giorno destinato al riposo per la paga oraria, maggiorata del 30% a mente dell'art. 38, quinto comma, ccnl.

Spetta pertanto al ricorrente la somma di € 2.135,79, secondo gli analitici conteggi di cui al ricorso, condivisibili da questo giudicante, oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa e respinta, sul ricorso proposto da Garofalo Roberto in data 16.6.2010 contro il Comune di Benevento, iscritto al n. 2634 dell'anno 2010 del ruolo generale, così provvede:

1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Comune di Benevento, in persona del suo legale rappresentante, il Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 3.559,65 e di € 2.135,79, oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo, per quanto in motivazione;
2. condanna, altresì, il resistente, alla rifusione delle spese processuali,

Reus Ferraro

in favore del ricorrente, che liquida, ai sensi del DM 20.7.2012 n. 140, in € 1.550,00, oltre oneri contributivi e fiscali, con attribuzione all'Avv. Daniela Sarracino che ha dichiarato di aver anticipato non aver riscosso il compenso.

Così deciso in Benevento il 15 Aprile 2013

Il Giudice  
dott. Remo Ferraro  
*Remo Ferraro*

DEPOSITATO IN UDIENZA

Benevento, 15.4.13  
IL CANCELLIERE



0  
P  
T  
G  
ov  
al  
L  
il  
II  
(5  
GL  
001

## ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI

in favore di

GAROFALO Roberto, C.F. GRFRTR54E07A783I.

Somme liquidate in sentenza:

- 3.559,65 a titolo di compenso ex art.24 I°co. CCNL per il periodo di lavoro  
01.04.2001 - 30.11.2008.

- 2135,79 a titolo di risarcimento danni mancato riposo compensativo per il  
periodo di lavoro 01.04.2001 - 30.11.2008

**TOTALE LIQUIDATO IN SENTENZA : Euro 5695,44.**

\*\*\*\*

Gli interessi decorrono, per come disposto in sentenza, dalla maturazione del diritto,  
ovvero da ogni singolo rateo mensile di stipendio del periodo oggetto di causa, fino  
al soddisfo.


Il ratei mensili del periodo oggetto di causa sono 92 (92 mesi dal 01.04.2001 al  
31.11.2008).

Il totale liquidato in sentenza, pari ad Euro 5695,44 va diviso per 92 mensilità.  
(5695,44: 92 = 61,90)

Gli interessi vanno calcolati su Euro 61,90 dall'ultimo giorno di ogni singolo mese di  
competenza fino all'effettivo pagamento.

Benevento, 11.09.2014

Avvocato Daniela Sarracino



REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 30.5.13

Il Cancelliere


*Edo*

E' copia conforme all'originale  
rilasciata in forma esecutiva a richiesta  
dell'Avv. *S. Sorrechio*

Benevento, R. ....

*30.5.13*

IL CANCELLIERE



# Relata di notifica

L'anno

duemilaquattordici

addì


istante l'avv. Daniela Sarracino nella qualità, il sottoscritto Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ha notificato copia conforme all'originale munita di formula esecutiva della sujestesa sentenza, con riepilogo somma da pagare a :

- COMUNE DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te p.t., per la carica domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, Casa Comunale, Via Annunziata, Palazzo Mosti, ivi

consegnandola a mani di a mani dell' impiegata Cericola Elena incaricata alla ricezione atti t.q.

Benevento, 17 SET. 2014

Tribunale di Benevento  
Ufficiale Giudiziario  
Pasquale De Michele



**PUNTO N. 19**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (SETTORE SERVIZI AL CITTADINO-SERVIZIO RISORSE UMANE).**

Ci sono incompatibilità? Così come sopra 16 favorevoli e 3 astenuti.



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

### CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 26 MAG. 2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. .... del Reg. Pubbl.)

Li 26 MAG. 2016

Il Messo Comunale

IL MESSO COMUNALE  
(Sergio GAGLIARDI)

Il Segretario Generale  
Dr. Claudio Uccelletti

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

### CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo ( art.134, comma 3° T.U. 267/2000).

Li .....

Il Segretario Generale  
Dr. Claudio Uccelletti